



**MODELLO ORGANIZZATIVO
DI MAGIC S.P.A.**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 29 APRILE 2024**

PARTE GENERALE

INDICE

<u>1</u>	<u>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</u>	4
1.1	<u>La responsabilità amministrativa degli enti</u>	4
1.2	<u>I reati presupposto</u>	5
1.3	<u>Le sanzioni previste dal Decreto</u>	6
1.4	<u>La condizione esimente della responsabilità</u>	8
<u>2</u>	<u>LA SOCIETÀ</u>	9
2.1	<u>Introduzione</u>	9
2.2	<u>La governance di Magic</u>	10
2.3	<u>Poteri degli amministratori delegati</u>	10
<u>3</u>	<u>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MAGIC</u>	12
3.1	<u>Adozione del Modello</u>	12
3.2	<u>Gli obiettivi e le finalità perseguite con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello</u>	12
3.3	<u>I "Destinatari" del Modello</u>	13
3.4	<u>La costruzione del Modello</u>	13
3.4.1	<u>Fase I: raccolta ed analisi della documentazione aziendale</u>	14
3.4.2	<u>Fase II: identificazione ed esame analitico delle aree sensibili</u>	14
3.4.3	<u>Fase III: individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti</u>	15
3.4.4	<u>Fase IV: predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo</u>	15
3.5	<u>La mappa delle attività "sensibili" di Magic</u>	16
3.6	<u>La struttura del Modello</u>	17
<u>4</u>	<u>L'ORGANISMO DI VIGILANZA</u>	18
4.1	<u>L'Organismo</u>	18
4.2	<u>Struttura e composizione</u>	19
4.3	<u>Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza</u>	19

4.4	<u>I compiti dell'Organismo di Vigilanza</u>	21
4.5	<u>L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza</u>	22
4.6	<u>I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</u>	23
5	<u>FORMAZIONE E INFORMAZIONE</u>	27
5.1	<u>Disposizioni generali</u>	27
5.2	<u>Comunicazione iniziale</u>	27
5.3	<u>Formazione del personale</u>	27
5.4	<u>Informativa ai "Terzi Destinatari"</u>	28
6	<u>IL SISTEMA DISCIPLINARE</u>	28
6.1	<u>Normativa</u>	28
6.2	<u>Principi generali</u>	29
6.3	<u>Misure nei confronti degli amministratori</u>	31
6.4	<u>Misure nei confronti dei sindaci</u>	32
6.5	<u>Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</u>	32
6.6	<u>Misure nei confronti di operai, impiegati e quadri</u>	33
6.7	<u>Misure nei confronti dei soggetti terzi</u>	35
7	<u>L'AGGIORNAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEL MODELLO</u>	35

(i) IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

La responsabilità amministrativa degli enti

Il decreto legislativo n. 231/2001 (*"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*) (di seguito, il **"Decreto"**), emanato l'8 giugno 2001 in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge del 29 settembre 2000, n. 300 ed entrato in vigore il 4 luglio dello stesso anno, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti per la commissione di illeciti amministrativi dipendenti da reato, in esecuzione di alcune convenzioni internazionali¹ alle quali l'Italia ha aderito nel tentativo di fornire uno strumento adeguato alla repressione del fenomeno della criminalità economica d'impresa.

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, le società possono essere ritenute responsabili per specifici reati tassativamente indicati dallo stesso Decreto commessi, o anche solo tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società da parte di soggetti legati alle stesse da un c.d. rapporto qualificato, sia in posizione di vertice (i c.d. soggetti apicali) sia sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. sottoposti). Il rimprovero alla società presuppone tuttavia una sua carenza sul piano organizzativo, che non abbia consentito di prevenire la realizzazione del reato. Grazie a tale ultimo elemento, la responsabilità da reato dell'ente sembra potersi qualificare come responsabilità per fatto proprio, derivante dall'aver la persona giuridica fornito un contributo causale alla realizzazione del reato. Tale forma di responsabilità va ad aggiungersi a quella personale della persona fisica che ha, materialmente, realizzato il fatto costituente

¹ *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, *Convenzione di Bruxelles* del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri, *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali, *Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 20001, ratificato con legge n. 146 del 2006.

reato. Per espressa previsione dell'articolo 8 del Decreto, tale responsabilità è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

I reati presupposto

La responsabilità dell'ente presuppone la commissione di uno dei reati espressamente indicati dal Decreto (c.d. "*reati presupposto*"). Il catalogo dei reati presupposto, inizialmente particolarmente ridotto rispetto ad oggi, è stato via via ampliato negli anni, estendendo l'applicazione di tale normativa ad altre tipologie di reati. Ad oggi, l'elenco appare ampio, includendo i reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno allo Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture; i delitti informatici e trattamento illecito di dati; i delitti di criminalità organizzata; i delitti di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio; i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; i delitti contro l'industria e il commercio; i reati in materia di società, consorzi e altri enti privati, compreso il delitto di corruzione tra privati, previsti dal codice civile; i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali; il delitto di cui all'articolo 583-*bis* c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili); i delitti contro la personalità individuale; i reati di abuso di mercato; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori; i delitti in materia di violazione del diritto d'autore; quelli di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; i reati ambientali; il reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari; i delitti di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, l. 13 ottobre 1975, n. 654; i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; i reati tributari; i reati di contrabbando; i delitti contro il patrimonio culturale; i delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e

saccheggio di beni culturali e paesaggistici; nonché i reati transnazionali di cui agli articoli 3 e 10, l. 16 marzo 2006, n. 146 e, infine, i reati indicati dalla l. 14 gennaio 2013, n. 9 commessi nell'interesse degli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Per i reati non inclusi nell'elenco la disciplina sanzionatoria del Decreto non trova applicazione.

Le sanzioni previste dal Decreto

Alla riconosciuta responsabilità della società consegue l'applicazione di "*sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive*"² che colpiscono non solo il suo patrimonio, ma anche eventualmente la sua attività. In particolare, il Decreto prevede l'applicabilità di quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione:

- (i) Sanzione pecuniaria: trattasi di una sanzione indefettibile, quantificata in base a un sistema di commisurazione "per quote" stabilito dall'articolo 11 del Decreto. Il numero delle quote è determinato dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare il *quantum* della sanzione, il giudice tiene inoltre conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società allo scopo di assicurare la sua efficacia;
- (ii) Sanzione interdittiva: trattasi di una sanzione eventuale, applicabile anche cumulativamente, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, solo ove previsto dalle singole disposizioni sanzionatorie e unicamente al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: (a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata

² Articolo 11, comma 1, lett. f, l. n. 300/2000.

determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero
(b) in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare, le sanzioni interdittive previste dal decreto sono: (a) interdizione dall'esercizio dell'attività (temporanea o, ricorrendone i presupposti, definitiva, con l'eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività sia necessaria per evitare pregiudizi ai terzi); (b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (c) divieto anche temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; (d) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; (e) divieto, anche temporaneo, di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate, se necessario, anche congiuntamente, nel rispetto del principio di adeguatezza secondo cui l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica solo quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata. Il tipo e la durata delle sanzioni sono determinate dal giudice, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Le sanzioni interdittive, inoltre, possono essere applicate in via definitiva al ricorrere delle condizioni dettate dall'articolo 16 del Decreto. In particolare, l'interdizione definitiva può essere disposta se la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stata condannata, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività; mentre il giudice può applicare in via definitiva il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o quello di pubblicizzare beni o servizi quando la società è già stata condannata alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Inoltre, qualora la società o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività;

- (iii) Confisca: tale sanzione consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (confisca ordinaria) o di un valore ad essi equivalente (confisca per equivalente);
- (iv) Pubblicazione della sentenza di condanna: sanzione accessoria che consiste nella pubblicazione della condanna, per estratto o per intero a spese della società, in uno o più giornali indicati dal giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove la società ha la sede principale. Tale sanzione accessoria può essere disposta quando nei confronti della società viene applicata una sanzione interdittiva.

Le sanzioni, seppur applicate dal giudice penale, sono di carattere amministrativo. Tali sanzioni si prescrivono a decorrere dal quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condizione esimente della responsabilità

L'articolo 6 del Decreto riconduce l'esonero da responsabilità della società all'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa. Tale effetto esimente dovrebbe prodursi e realizzarsi nel caso di violazione dei protocolli e delle procedure di controllo interno poste in essere dalla società, qualora la società dimostri che:

- (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (iii) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al numero (ii).

In presenza di tali condizioni, il modello supererà il giudizio di idoneità, consentendo alla società di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità. La mera adozione di tale documento da parte dell'organo amministrativo della

società non è tuttavia, di per sé, sufficiente ad escludere detta responsabilità. Difatti, una volta adottato il modello, la società dovrà creare uno strumento che possa effettivamente ridurre gli eventuali rischi di commissione dei reati ed illeciti statuiti, evitando di cadere in derive esclusivamente formalistiche.

L'articolo 6, comma 2 del Decreto afferma, in particolare, che i modelli devono: (i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; (ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire; (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; (iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; (v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Tali modelli, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati entro 30 giorni.

(ii) LA SOCIETÀ

Introduzione

La società Magic S.p.A., con sede legale in via Sempione n. 104/A/B 28047 – Oleggio (NO), C.F. e P.IVA 01201280037, è una società di diritto italiano, costituita in data 19 marzo 1987, iscritta alla Camera di Commercio di Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte (di seguito, “**Magic**” o la “**Società**”).

L'attività della Società ha ad oggetto, *inter alia*:

- (i) la produzione, lavorazione, commercializzazione di: (a) prodotti assorbenti, imballaggi, pellicole per vari settori, e (b) prodotti di consumo per il settore medicinale, farmaceutico, ospedaliero ed igienico;
- (ii) il commercio all'ingrosso e al minuto di macchine ed accessori per l'industria grafica, cartotecnica ed imballaggio flessibile, di linee di

estrusione per film plastici, film ed imballaggi con componenti in carta, plastica e/o metallici.

La Società è stata oggetto di una significativa operazione di *private equity* al perfezionamento della quale, in data 27 aprile 2023, un investitore istituzionale, fondo di *private equity*, è entrato nella compagine sociale quale socio di maggioranza, come meglio *infra* indicato.

La governance di Magic

La compagine sociale di Magic è composta come segue:

- (i) 60% del capitale sociale detenuto dal socio DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.;
- (ii) 35% del capitale sociale detenuto dal socio Mauro Giani;
- (iii) 5% del capitale sociale detenuto dal socio Mara Galli.

L'Assemblea dei Soci di Magic ha nominato i seguenti organi sociali:

- (i) un consiglio di amministrazione (di seguito, il "CdA"), composto da 5 membri, nominato in data 27 aprile 2023, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025;
- (ii) un collegio sindacale, nominato in data 27 aprile 2023 e in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026;
- (iii) un revisore legale dei conti, nominato in data 27 aprile 2023, per la revisione dei bilanci inerenti al triennio 2023-2025.

Poteri degli amministratori delegati

In data 27 aprile 2023, il neonominato CdA ha conferito con delega ampi poteri a due suoi membri (nonché soci), Mauro Giani e Mara Galli e una delega con poteri limitati alla sola rappresentanza della Società al presidente dell'organo collegiale, Gino Del Bon.

In particolare, all'amministratore Mauro Giani sono state attribuiti poteri, a firma singola, con facoltà di subdelega, sintetizzabili come segue:

- (i) gestione ordinaria della Società e rappresentanza giudiziale e avanti istituti bancari e pubblici uffici, incluso nell'ambito della partecipazione a pubblici appalti;

- (ii) gestione dell'attività commerciale della Società, e poteri di firma contrattuale in materia per importi sino a euro 200.000,00, oltre i quali occorre la firma congiunta di un amministratore non delegato;
- (iii) assunzione e licenziamento di dipendenti con retribuzione non superiore a euro 70.000,00;
- (iv) sottoscrizione di contratti per servizi professionali e promozionali per importi cumulativamente non superiori a euro 60.000 annui;
- (v) individuazione nell'amministratore della figura del Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e attribuzione allo stesso di ampi poteri, senza limite di spesa, per assicurare l'adempimento agli obblighi di legge in materia di tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

All'amministratore Mara Galli, invece, i seguenti poteri, anch'essi a firma singola e con facoltà di subdelega:

- (i) gestione ordinaria della Società e rappresentanza giudiziale e avanti istituti bancari e pubblici uffici, incluso nell'ambito della partecipazione a pubblici appalti;
- (ii) poteri di firma contrattuale con fornitori per singoli importi sino a euro 250.000,00, o sino a euro 500.000,00 per importi cumulati mensilmente; oltre la soglia annua di euro 1.000.000,00 occorre l'autorizzazione del CdA;
- (iii) instaurare e transare contenziosi con fornitori e clienti sino a, rispettivamente, euro 50.000,00 ed euro 30.000,00;
- (iv) cessione di crediti per importi non superiori a euro 100.000,00;
- (v) compimento di operazioni bancarie, inclusa l'emissione di garanzie, e di pagamento di transazioni commerciali, per importi, su base cumulativa mensile, non superiori a euro 500.000,00; da tale limite sono esclusi tutti i pagamenti inerenti ai rapporti di lavoro della Società o con gli amministratori della stessa, inclusi i relativi oneri contributivi e assicurativi; per la stipula di finanziamenti a breve termine, il limite è abbassato a euro 300.000,00;
- (vi) compiere ogni operazioni inerenti ad ogni bene ammortizzabile della Società (eccetto terreni, fabbricati e beni immateriali) sino al limite cumulativo di euro 30.000,00 su base mensile e 100.000,00 su base annua;

- (vii) compiere ogni operazione e rendere ogni dichiarazione necessaria all'adempimento della normativa in tema di tutela dei dati personali, inclusi gli obblighi inerenti alla figura del Titolare ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Tutti i poteri e i limiti quantitativi sopra indicati trovano l'ulteriore limite dei budget previsionali approvati di anno in anno dal CdA.

Infine, all'amministratore e presidente del CdA, Gino Del Bon, sono attribuiti i seguenti poteri non operativi, in aggiunti ai poteri previsti ai sensi dello statuto sociale:

- (i) gestione dei rapporti con i soci e informazione agli stessi;
- (ii) comunicazioni istituzionali, con facoltà di subdelega ai consiglieri Mauro Giani e Mara Galli;
- (iii) poteri e diritto d'informativa in relazione a tutti i dati ritenuti necessari all'adempimento di quanto sopra.

(iii) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MAGIC

Adozione del Modello

Magic ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera del CdA in data 29/04/2024 (di seguito, il "**Modello**").

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello sono approvate dal CdA, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, come più ampiamente esposto nel successivo Paragrafo 7 ("*L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello*").

Il CdA prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per il miglioramento degli elementi costitutivi dello stesso.

Gli obiettivi e le finalità perseguite con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello

Con l'adozione del Modello e i successivi aggiornamenti la Società si propone di:

- (i) rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni

- penali nei loro confronti e di sanzioni “amministrative” irrogabili alla Società;
- (ii) rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell’attività d’impresa;
 - (iii) consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o, quanto meno, di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
 - (iv) migliorare la *governance* societaria e l’immagine della Società.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da **Confindustria**, così come nel tempo aggiornate.

I “Destinatari” del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- (i) CdA, collegio sindacale e società di revisione;
- (ii) dirigenti;
- (iii) preposti ed RSPP;
- (iv) dipendenti;
- (v) consulenti, collaboratori, fornitori, agenti e distributori ed eventuali *partner* commerciali nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- (vi) nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti “**Destinatari**”.

La costruzione del Modello

Il profilo metodologico sottostante l’elaborazione del Modello può essere così sintetizzato:

- (i) *Fase I: raccolta ed analisi della documentazione aziendale;*
- (ii) *Fase II: identificazione ed esame analitico delle aree sensibili;*

- (iii) *Fase III: individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;*
- (iv) *Fase IV: predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.*

Di seguito sono sinteticamente descritte le attività svolte nel corso di ciascuna fase.

i. Fase I: raccolta ed analisi della documentazione aziendale

Nella fase I si è proceduto ad analizzare i più rilevanti documenti aziendali.

A titolo esemplificativo si tratta dei seguenti:

- (i) statuto;
- (ii) organigramma;
- (iii) visura camerale;
- (iv) regolamenti operativi e procedure formalizzate;
- (v) documento di valutazione dei rischi (DVR);
- (vi) valutazione dei rischi specifici (polveri, incendio, chimico, vibrazioni, campi elettromagnetici, stress lavoro correlato, R.O.A., movimentazione, scaffalature, rumore, emissioni in atmosfera e gestione rifiuti);
- (vii) procedure di sicurezza;
- (viii) nomina preposti;
- (ix) *legal due diligence report.*

La suindicata documentazione è stata esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività societaria, nonché di effettuare una preliminare identificazione delle funzioni responsabili dei singoli processi aziendali.

ii. Fase II: identificazione ed esame analitico delle aree sensibili

La predisposizione del Modello non può prescindere da un'attività di *risk assessment*, che consenta, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto, di "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*" e di "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

In questo contesto, è stata effettuata un'analisi, dettagliata, delle singole attività ed aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dei suoi organi amministrativi, dei dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'articolo 5 del Decreto.

L'identificazione delle aree di rischio è stata effettuata anche mediante incontri e colloqui con i responsabili delle attività sensibili, ovvero, con le risorse aziendali dotate di una conoscenza dell'operatività di ciascun processo analizzato.

Il *risk assessment*, pertanto, ha permesso di individuare e valutare le aree di rischio previste dal Decreto, inclusi i rischi connessi all'attività di collaboratori esterni ed alle terze parti in genere nonché illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa.

iii. Fase III: individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti

Per ogni processo/attività sensibile individuato sono stati rilevati e preliminarmente valutati gli strumenti di controllo nonché gli elementi di compliance esistenti rispetto ai rischi/reato potenziali.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi a riferimento i seguenti principi di controllo:

- (i) documenti di valutazione del rischio;
- (ii) procedure e prassi aziendali;
- (iii) sistema di deleghe e procure coerente con i ruoli e le responsabilità aziendali;
- (iv) tracciabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- (v) segregazione dei compiti.

iv. Fase IV: predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Sulla base dei risultati delle precedenti fasi è stato predisposto il Modello, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati-presupposto e personalizzato alla realtà aziendale.

In questa ottica, la Società ha provveduto, tra l'altro, a:

- (i) adottare il Modello, suddiviso in Parte Generale e Parte Speciale;
- (ii) nominare l'Organismo di Vigilanza, approvando il regolamento di funzionamento dello stesso;
- (iii) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- (iv) adottare il codice etico;
- (v) prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del codice etico adottato.

La mappa delle attività "sensibili" di Magic

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività "sensibili" della Società, tenendo conto dell'attuale operatività della Società e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività e i processi aziendali che possono costituire occasione, o modalità di commissione, delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- (i) svolgimento dell'attività produttiva all'interno dell'azienda, sotto il profilo di:
 - rischio di infortunio sul lavoro connesso al processo produttivo;
 - rischio di infortunio sul lavoro connesso all'esposizione a polveri;
 - rischio di infortunio sul lavoro connesso alla movimentazione di macchine e carrelli elevatori;
 - rischio di infortunio sul lavoro connesso all'esposizione a rumore;
 - rischio di infortunio sul lavoro connesso all'esposizione a fonte ionizzante;
 - rischio di infortunio sul lavoro connesso al propagarsi di un incendio;
 - sistema di prevenzione e protezione;
- (ii) liberalità, sponsorizzazioni e attività formative, gestione dei rapporti istituzionali, gestioni degli incarichi di consulenza, gestione degli

- adempimenti amministrativi e relative attività ispettive, gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- (iii) gestione dei flussi finanziari, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
 - (iv) gestione delle attività assembleari;
 - (v) gestione della sicurezza informatica;
 - (vi) gestione dei rapporti con i clienti;
 - (vii) gestione dell'assunzione di lavoratori;
 - (viii) ricezione di erogazioni o finanziamenti da parte dello Stato o dell'Unione Europea.

La struttura del Modello

Il Modello si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- (i) **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Reato di corruzione fra privati e Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria; Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europee o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e Frode nelle pubbliche forniture;
- (ii) **Parte Speciale B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati e Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- (iii) **Parte Speciale C:** Reati societari e Reati Tributari;
- (iv) **Parte Speciale D:** Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e Delitti di criminalità organizzata;
- (v) **Parte Speciale E:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (vi) **Parte Speciale F:** Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e Delitti contro la personalità individuale;

- (vii) **Parte Speciale G:** Delitti contro l'industria ed il commercio;
- (viii) **Parte Speciale H:** Reati Ambientali;

I profili di rischio inerenti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo a mezzo di apparecchi vietati, nonché i delitti contro il patrimonio culturale e di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici si reputano a nullo rischio, per cui sono complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al codice etico adottato dalla Società e dai presidi generali di cui al Modello.

(iv) L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Decreto, l'ente risulta esente da responsabilità se prova, *inter alia*, di essersi dotato di un Organismo di Vigilanza munito di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo adottato, nonché di provvedere ai necessari aggiornamenti.

L'Organismo di Vigilanza, in particolare, deve possedere i seguenti requisiti:

- (i) *Autonomia:* l'iniziativa di controllo libera da ogni forma di interferenza da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente, la possibilità di accedere a tutte le informazioni aziendali rilevanti, nonché la disponibilità di risorse (anche finanziarie) necessarie all'effettivo ed efficace svolgimento dell'incarico;
- (ii) *Indipendenza:* l'assenza di ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale dei membri dell'organismo, nonché di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;
- (iii) *Professionalità:* l'insieme degli strumenti e delle competenze che l'organismo deve possedere per svolgere in maniera efficace la propria attività;
- (iv) *Continuità di azione:* la costante attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;

- (v) *Onorabilità* in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

Struttura e composizione

L'Organismo di Vigilanza di Magic è costituito in forma collegiale, composto da due membri: un componente interno e uno esterno, scelti e nominati dal CdA (di seguito, l' "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**").

Essi posseggono i requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e sono dotati delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento della propria attività (a titolo meramente esemplificativo, competenze giuridiche, economiche, di analisi, di valutazione dei rischi, nonché tecniche rispetto la tematica dell'igiene e della sicurezza del lavoro).

La carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza è attribuita dal CdA al componente esterno.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni, decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile. La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il CdA ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per ogni membro dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- (v) coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. n. 267/1942;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,

- finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.lgs. n. 61/2002;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- (vi) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 10, comma 3, l. 575/1965, come sostituito dall'articolo 3, l. 55/1990 e successive modificazioni;
- (vii) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 187-*quater* D.lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dell'OdV, o di un suo componente, dovrà essere deliberata dal CdA, previa informazione al Collegio Sindacale della Società il quale esprimerà un parere in merito, e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese condotte in conflitto di interessi con quelli della Società ovvero le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono**, inoltre, dalla carica nel momento in cui successivamente alla nomina:

- (i) siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (ii) allorquando abbiano posto in essere condotte in conflitto di interessi con quelli perseguiti da Magic, ovvero violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono, inoltre, sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- (i) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (ii) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- (iii) applicazione di una misura cautelare personale;
- (iv) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 10, comma 3, l. 575/1965, come sostituito dall'articolo 3, l. 55/1990 e successive modificazioni.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei propri compiti il CdA attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo di Vigilanza deve informare, senza ritardo, il CdA fornendo in seguito adeguata rendicontazione.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- (i) vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- (ii) verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- (iii) vigilanza affinché il codice etico adottato da Magic e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- (iv) segnalazione al CdA degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- (v) vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- (vi) altre attività eventualmente delegate dal CdA, connesse ai compiti di vigilanza dell'Organismo.

L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al CdA. Riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso una linea di *reporting* a seguito di audit svolti, con **cadenza** almeno **semestrale**, indirizzata al CdA, attraverso una relazione scritta annuale che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo di Vigilanza potrà chiedere di essere sentito dal CdA ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con lo stesso; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni allo stesso.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal CdA, ovvero dall'Assemblea dei Soci, per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi, attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- (i) **segnalazioni;**
- (ii) **informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/ 2003 (*Privacy*).

(i) Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza

di norme comportamentali di cui al codice etico della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate “a rischio” e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni di cui al precedente punto e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell’alveo delle disposizioni normative previste in materia di *wistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2-*bis* del Decreto, le segnalazioni possono avvenire secondo i seguenti canali che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione:

Organismo di Vigilanza di Magic S.p.A.

odv@magic-spa.com

È fatto divieto, alla Società ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa, in ossequio alle disposizioni normative di cui all’articolo 6, comma 2-*bis*, del Decreto, nonché del D.lgs. n. 24/2023.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i

provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

(ii) Le informazioni

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo le informazioni e la documentazione che, su base periodica, devono essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- notifiche di atti e provvedimenti eseguiti per conto dell'A.G. penale, ovvero provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- atti di citazione in sede civile o amministrativa;
- notizie circa altre iniziative giudiziarie nei confronti di Magic;
- incidenti rilevanti occorsi all'interno dell'azienda;
- infortuni sul lavoro occorsi in danno di dipendenti dell'azienda, nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte di Agenzie dello Stato (ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, ARPA etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;

- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del codice etico di Magic a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- novità circa il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società;
- approvazione del bilancio annuale;
- notizie di rilievo connesse alla finanza aziendale;
- operazioni straordinarie;
- acquisizioni di altre società;
- richieste di finanziamento indirizzate allo Stato, alla Regione, all'Unione Europea ovvero qualsiasi altro Ente pubblico.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del codice etico di Magic, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza, mediante le modalità e gli indirizzi precedentemente indicati.

(viii) FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

Al termine delle attività formative sarà effettuata una verifica del grado di apprendimento e del livello di soddisfazione dei partecipanti.

La formazione e l'formativa sono gestite dall'Organismo di Vigilanza, in stretto coordinamento con il CdA ed i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali dal CdA.

Tutti i dipendenti e gli apicali di Magic devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza e accettazione del Modello e del codice etico di Magic, di cui hanno a disposizione una copia cartacea, o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato - o inviato via e-mail - un *set* informativo contenente il Modello e il codice etico di Magic, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

Una copia del Modello sarà pubblicata sul sito internet della Società.

Formazione del personale

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del codice etico di Magic è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal sistema disciplinare di seguito enucleato.

Magic prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- (i) il contesto normativo;
- (ii) il codice etico della Società e il Modello, comprensivo delle Parti Speciali;
- (iii) il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati e efficacemente attuati.

Informativa ai "Terzi Destinatari"

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del codice etico dalla stessa adottato tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali consulenti, collaboratori, fornitori, grossisti, *partner* commerciali e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della Società, ovvero clienti della Società.

L'informativa è assicurata attraverso la circolarità di una comunicazione ufficiale o con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti in merito all'esistenza del Modello e del codice etico di Magic.

Magic provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera, apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

(ix) IL SISTEMA DISCIPLINARE

Normativa

Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, l'ente deve dotarsi di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel modello organizzativo adottato.

Il sistema disciplinare adottato da Magic è finalizzato a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle misure e delle regole comportamentali indicate nel presente Modello, nonché dei relativi protocolli adottati dalla Società.

Il rispetto delle disposizioni del presente Modello è richiesto nell'ambito dei contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, ferma restando per questi ultimi l'applicazione della disciplina di riferimento per quanto attiene alle sanzioni disciplinari contenuta nell'articolo 7, l. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. *Statuto dei Lavoratori*) e nel Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (CCNL) di categoria applicato dalla Società.

Tutti i destinatari devono essere adeguatamente informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento; sarà compito del vertice aziendale provvedere alla comunicazione dello stesso.

Principi generali

Il sistema disciplinare adottato dalla Società si fonda sui seguenti principi:

- (i) *Autonomia*: l'inosservanza delle misure previste dal Modello deve attivare il meccanismo sanzionatorio previsto da quest'ultimo, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per il reato eventualmente commesso;
- (ii) *Proporzionalità*: la sanzione irrogata deve essere commisurata all'entità dell'atto contestato ricollegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente;
- (iii) *Contraddittorio*: deve essere assicurato il coinvolgimento del soggetto interessato sicché, una volta contestato per iscritto l'addebito, il lavoratore possa addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento;
- (iv) *Pubblicità*: le sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in un luogo accessibile a tutti secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, oltre che a mezzo di comunicazione via e-mail ai singoli lavoratori;
- (v) *Tempestività*: il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione di sanzioni deve avvenire entro un termine ragionevole e determinato dall'apertura del procedimento stesso.

L'applicazione delle sanzioni ivi previste esula ed è del tutto indipendente rispetto all'esito di eventuali procedimenti penali e/o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa nel caso in cui il comportamento censurabile sia idoneo ad integrare una fattispecie di reato presupposto ovvero una fattispecie amministrativa rilevante. Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nei protocolli, è di per sé idonea a ledere il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta l'attivazione di azioni di tipo sanzionatorio e disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei destinatari, nonché gli interventi nei confronti dei soggetti terzi sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede altresì alla segnalazione delle infrazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite.

Le sanzioni disciplinari sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra il soggetto agente e la Società, nonché della gravità della violazione commessa. Più nel dettaglio e nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, le sanzioni sono concretamente applicate tenendo conto anche dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge; delle mansioni del lavoratore; della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; delle altre particolari circostanze (aggravanti o attenuanti) che accompagnano l'illecito disciplinare; del concorso nell'infrazione di più dipendenti in accordo tra loro; della collaborazione offerta a seguito della contestazione dei fatti.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti:

- (i) condotte che costituiscano una trasgressione dolosa delle previsioni del Modello e/o del codice etico adottato dalla Società.

- (ii) condotte che integrino una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del codice etico adottato dalla Società;

Costituiscono violazioni del Modello:

- (i) i comportamenti idonei ad integrare le fattispecie dei reati presupposto indicate nella Parte Speciale del Modello;
- (ii) i comportamenti che, sebbene non configurino una fattispecie dei reati presupposto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- (iii) i comportamenti non conformi ai protocolli e ai principi del codice etico adottati dalla Società;
- (iv) i comportamenti non collaborativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) il rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta; (ii) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle visite ispettive programmate dall'Organismo di Vigilanza; (iii) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli incontri di formazione.

Misure nei confronti degli amministratori

In caso di accertata violazione del codice etico, del Modello o dei protocolli adottati dalla Società da parte di uno o più amministratori (ivi inclusi gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza), l'Organismo di Vigilanza informerà prontamente il CdA ed il Collegio Sindacale della Società, i quali adotteranno le iniziative ritenute più opportune potendo, ove del caso, convocare l'Assemblea dei Soci di Magic per deliberare sulla revoca degli amministratori.

Nel caso in cui venga riscontrata una violazione commessa da parte dell'intero CdA, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Collegio Sindacale che adotterà le iniziative più opportune.

La Società, infine, si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ad essa derivanti dalla violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA. Il risarcimento sarà commisurato al livello di responsabilità del soggetto agente, alla recidiva, al grado di intenzionalità della condotta ed alla gravità degli effetti della medesima.

Misure nei confronti dei sindaci

In caso di accertata violazione del codice etico, del Modello o dei protocolli adottati da Magic da parte di uno o più sindaci (ivi inclusi gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza), l'Organismo di Vigilanza informerà prontamente il CdA ed il Collegio Sindacale della Società, i quali adotteranno le iniziative ritenute più opportune potendo, ove del caso, convocare l'Assemblea dei Soci di Magic per deliberare sulla revoca dei sindaci.

Nel caso in cui venga riscontrata una violazione commessa da parte dell'intero Collegio Sindacale della Società, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il CdA che adotterà le iniziative più opportune.

La Società si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ad essa derivanti dalla violazione del Modello. Il risarcimento del danno sarà commisurato al livello di responsabilità del soggetto agente, alla recidiva, al grado di intenzionalità della condotta ed alla gravità degli effetti della medesima.

Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di accertata violazione del codice etico, del Modello o dei protocolli adottati da Magic da parte dell'Organismo di Vigilanza, il CdA, sentito il Collegio Sindacale, adotta le iniziative ritenute più opportune in base alla gravità del fatto commesso. Le gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal CdA potranno costituire giusta causa di revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere. In base al tipo di contratto in essere, le misure potranno essere quelle previste dal CCNL applicabile ovvero la risoluzione per inadempimento del mandato e, in ogni caso, la revoca dell'incarico.

La Società si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ad essa derivanti dalla violazione del Modello. Il risarcimento dovrà essere commisurato al livello di responsabilità del soggetto agente, all'eventuale recidiva, al grado di intenzionalità della condotta ed alla gravità degli effetti della medesima.

Misure nei confronti di operai, impiegati e quadri

L'inosservanza ovvero la violazione da parte dei lavoratori dipendenti dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Modello, nel codice etico o nei protocolli integra un illecito disciplinare.

Quanto alle sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti trova applicazione la disciplina di riferimento di cui all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed al CCNL di categoria applicato dalla Società, ossia il CCNL Carta – Industria.

In linea con il sopra citato articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei dipendenti sono quelli indicati all'articolo 51 del CCNL Carta – Industria, in particolare e in ordine di gravità:

- (i) il rimprovero verbale;
- (ii) il rimprovero scritto;
- (iii) la multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- (iv) la sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- (v) il licenziamento con preavviso;
- (vi) il licenziamento senza preavviso.

A titolo meramente esemplificativo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL Carta – Industria, si riportano nella tabella che segue le tipologie di infrazioni e le relative sanzioni.

Sanzione	Tipologia di infrazione
Rimprovero verbale	Il dipendente viola in maniera lieve i protocolli o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento lievemente non conforme alle prescrizioni del Modello ovvero effettua una lieve inosservanza delle disposizioni portate a sua conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.

<p>Rimprovero scritto</p>	<p>Il dipendente viola i protocolli o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero non osserva le disposizioni portate a sua conoscenza dalla Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.</p>
<p>Multa sino a tre ore di normale retribuzione</p>	<p>Il dipendente viola, per la seconda volta, i protocolli o adotta, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero viola ripetutamente le disposizioni portate a sua conoscenza della Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.</p>
<p>Sospensione dal lavoro fino a tre giorni</p>	<p>Il dipendente arreca danno alla Società ovvero espone a pericolo l'integrità dei beni della stessa in conseguenza di violazioni dei protocolli ovvero di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nelle aree a rischio o nel compimento di atti contrari all'interesse della Società ovvero di inosservanza delle disposizioni portate a sua conoscenza della Società con ordini di servizio, procedure o altri mezzi.</p>

<p>Licenziamento con preavviso</p>	<p>Il dipendente compie atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, ravvisandosi in tale comportamento una infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.</p>
<p>Licenziamento senza preavviso</p>	<p>Il dipendente compie atti non conformi alle prescrizioni del Modello tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle pene indicate nel Decreto.</p>

La Società si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ad essa derivati dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento del danno sarà commisurato al livello di responsabilità del soggetto agente ed alla sua autonomia, alla recidiva, al grado di intenzionalità della condotta ed alla gravità degli effetti della medesima.

Misure nei confronti dei soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai terzi che intrattengano rapporti contrattuali con Magic in contrasto con il Modello e con qualsiasi previsione della documentazione che ne forma parte e che sia tale da comportare il rischio di commissione di un reato di cui al Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, la risoluzione del rapporto, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale condotta siano derivati dei danni a Magic.

(x) L'AGGIORNAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello al fine di renderlo costantemente "ritagliato" alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di: (i) innovazioni normative; violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società); (ii) modifiche della struttura organizzativa della Società, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

L'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo.

Qualsiasi modifica sostanziale, relativa, ad esempio, all'introduzione di nuove Parti Speciali o di nuovi protocolli in aree aziendali a rischio, necessita di una preventiva approvazione da parte del CdA.

Modifiche di minor portata ovvero di tipo formale, quali, ad esempio, l'allineamento dei protocolli a nuove disposizioni organizzative, possono essere effettuate direttamente a cura del soggetto delegato alla gestione del Modello e dei rapporti con l'Organismo di Vigilanza, con successiva ratifica da parte del CdA.

La semplice "cura" dell'aggiornamento del Modello, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all'Organismo di Vigilanza.



**MODELLO ORGANIZZATIVO
DI MAGIC S.P.A.**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 29 APRILE 2024**

PARTE SPECIALE

INDICE

1. INTRODUZIONE	6
2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	6
2.1 Individuare il rischio.....	6
2.2 Analizzare e stimare il rischio	7
2.3 Trattare il rischio	10
3. PARTE SPECIALE A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO; REATI DI CORRUZIONE FRA PRIVATI; REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA; INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI; TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE; FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE	12
3.1 Fattispecie di reato rilevanti.....	12
3.1.1. Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio.....	12
3.1.2. Reato di corruzione tra privati	16
3.1.3. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	17
3.2 Principali aree a rischio	17
3.3 Analisi e stima.....	18
3.4 Trattamento.....	18
3.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	21
3.6 Sanzioni.....	22
4. PARTE SPECIALE B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	23
4.1 Fattispecie di reato rilevanti.....	23
4.1.1. Reati informatici e trattamento illecito di dati	23
4.1.2. Reati in materia di violazione del diritto d'autore	26
4.2 Principali aree a rischio	32
4.3 Analisi e stima.....	33
4.4 Trattamento.....	33
4.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	36

4.6	Sanzioni.....	36
5.	PARTE SPECIALE C. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI.....	38
5.1	Funzione della Parte Speciale C	38
5.1.1.	Reati societari	38
5.1.2.	Reati tributari	41
5.2	Principali aree a rischio	45
5.3	Analisi e stima.....	45
5.4	Trattamento.....	46
5.5	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	55
5.6	Sanzioni.....	56
6.	PARTE SPECIALE D. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO; DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	57
6.1	Funzione della Parte Speciale D.....	57
6.2	Fattispecie di reato rilevanti.....	57
6.2.1.	Delitti di criminalità organizzata	57
6.2.2.	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	58
6.2.3.	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	59
6.3	Principali aree a rischio	60
6.4	Analisi e stima.....	60
6.5	Trattamento.....	61
6.6	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	63
6.7	Sanzioni.....	64
7.	PARTE SPECIALE E. DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	65
7.1	Funzione della Parte Speciale E.....	65
7.2	Fattispecie di reato rilevanti.....	65
7.2.1.	Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	65
7.3	Principali aree a rischio	66

7.4	Analisi e stima.....	66
7.5	Trattamento.....	67
7.6	Principi generali in tema di gestione del rischio.....	69
7.6.1.	Aree di rischio diretto.....	71
7.6.2.	Aree di rischio indiretto.....	74
7.7	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	82
7.8	Principi di controllo	83
7.9	Sanzioni.....	87
8.	PARTE SPECIALE F. DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	88
8.1	Funzione della Parte Speciale F.....	88
8.2	Fattispecie di reato rilevanti.....	88
8.2.1.	Delitti contro la personalità individuale	88
8.2.2.	Delitto di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare	92
8.3	Principali aree a rischio	94
8.4	Analisi e stima.....	94
8.5	Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato	95
8.6	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	99
8.7	Sanzioni.....	99
9.	PARTE SPECIALE G. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	100
9.1	Funzione della Parte Speciale G.....	100
9.2	Fattispecie di reato rilevanti.....	100
9.2.1.	Delitti contro l'industria e il commercio	100
9.3	Principali aree a rischio	101
9.4	Analisi e stima.....	102
9.5	Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato	102
9.6	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	104
9.7	Sanzioni.....	104
10.	PARTE SPECIALE H. REATI AMBIENTALI.....	105
10.1	Funzione della Parte Speciale H.....	105
10.2	Fattispecie di reato rilevanti.....	105
10.2.1.	Reati ambientali.....	105

10.3	Principali aree a rischio	112
10.4	Analisi e stima.....	112
10.5	Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato 113	
10.6	Aree di rischio.....	115
10.6.1.	Aree di rischio diretto.....	116
10.6.2.	Aree di rischio indiretto.....	117
10.7	Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.....	118
10.8	Sanzioni.....	119

1. INTRODUZIONE

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del presente Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal Decreto.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare, per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del Decreto.

I reati considerati attinenti al contesto di riferimento sono oggetto di analisi approfondita per determinare il livello di rischio. Quest'analisi viene svolta considerando la probabilità di commissione del reato e la gravità del danno, nonché le conseguenze pregiudizievoli per Magic.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione dei rischi a cui può essere soggetta la Società avviene mediante l'esame della struttura dell'azienda, della sua attività, delle sue aree critiche indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), e dalle istruzioni operative connesse, nonché dalle linee guida previste in materia *Risk Management*, che possono essere utilizzate da qualsiasi impresa pubblica, privata o sociale, associazione, gruppo o individuo e, pertanto, non specifiche per alcuna industria o settore.

Il processo comporta che le principali attività su cui si articola l'attività di valutazione del rischio sono le seguenti:

- (i) individuare il rischio;
- (ii) analizzare il rischio;
- (iii) stimare il rischio;
- (iv) trattare il rischio.

2.1 Individuare il rischio

Il Decreto richiama una serie di macrocategorie di fattispecie di reato, articolate in sottocategorie di reati a fronte dei quali si ravvisano le possibilità di

commissione degli stessi. Le diverse fattispecie di reato si valutano in relazione al contesto specifico preso ad esame, questo sta ad indicare che non tutte le fattispecie di reato richiamate dal Decreto sono attinenti con la singola realtà oggetto di analisi. Nel caso di manifesta non attinenza dei reati contemplati, questi sono dichiarati come non attinenti e ne viene fornita la relativa motivazione.

2.2 Analizzare e stimare il rischio

L'analisi e la stima dei rischi viene effettuata per verificare se il singolo rischio individuato rientra nel range di "rischio accettabile" oppure richiede un trattamento specifico e più approfondito.

Il livello complessivo di rischio si ottiene dal prodotto tra la probabilità e la gravità.

$$LIVELLO RISCHIO = LIVELLO PROBABILITÀ * LIVELLO GRAVITÀ$$

In tal senso, è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento.

Il **giudizio di probabilità** di commissione del reato è stato articolato sui seguenti quattro livelli:

- (i) Bassa: anche in assenza di specifici controlli, non è verosimile che il reato in questione possa essere commesso; questa eventualità non è escludibile a priori e in ottica prudenziale viene comunque presa in considerazione;
- (ii) Medio-Bassa: anche in assenza di specifici controlli, la possibilità che il reato in questione possa essere commesso è modesta e contenuta;
- (iii) Medio-Alta: in assenza di specifici controlli, la possibilità che il reato in questione possa essere commesso è significativa;
- (iv) Alta: in assenza di specifici controlli è da attendersi verosimile che il reato in questione si manifesti, in quanto fortemente correlato all'attività aziendale ed in tale ottica ad un apprezzabile, e/o potenziale, interesse o vantaggio aziendale.

Il **giudizio di gravità** è stato articolato su quattro livelli secondo la scala che segue:

- (i) **Bassa:** la commissione del reato comporterebbe un impatto economico assorbibile nell'ambito della gestione corrente, non impattando sull'immagine aziendale;
- (ii) **Medio-Bassa:** la commissione del reato comporterebbe un danno economico tale però da non compromettere significativamente l'equilibrio economico-finanziario della gestione corrente. Il danno di immagine risulterebbe contenuto e comunque gestibile e recuperabile nel breve periodo;
- (iii) **Medio-Alta:** la commissione del reato comporterebbe un significativo danno economico, tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario della gestione, nonché un danno di immagine difficilmente recuperabile, tale da porre un concreto rischio rispetto il posizionamento dell'azienda sul mercato;
- (iv) **Alta:** la commissione del reato comporterebbe oltre al danno economico e di immagine anche l'applicazione di pesanti sanzioni interdittive tali da mettere in pericolo la continuità stessa dell'azienda.

LIVELLO GRAVITÀ	LIVELLO PROBABILITÀ	LIVELLO RISCHIO
1 - Basso	1 - Basso	1 - Basso
1 - Basso	2 - Medio-Basso	2 - Basso
1 - Basso	3 - Medio-Alto	3 - Basso
1 - Basso	4 - Alto	4 - Medio-Basso
2 - Medio-Basso	1 - Basso	2 - Basso

2 - Medio-Basso	2 - Medio-Basso	4 - Medio-Basso
2 - Medio-Basso	3 - Medio-Alto	6 - Medio-Basso
2 - Medio-Basso	4 - Alto	8 - Medio-Alto
3 - Medio-Alto	1 - Basso	3 - Basso
3 - Medio-Alto	2 - Medio-Basso	6 - Medio-Basso
3 - Medio-Alto	3 - Medio-Alto	9 - Medio-Alto
3 - Medio-Alto	4 - Alto	12 - Alto
4 - Alto	1 - Basso	4 - Medio-Basso
4 - Alto	2 - Medio-Basso	8 - Medio-Alto
4 - Alto	3 - Medio-Alto	12 - Alto
4 - Alto	4 - Alto	16 - Alto

In relazione al risultato ottenuto e al conseguente posizionamento sulla matrice sopra indicata, si avranno delle azioni necessarie che dovranno essere attuate in determinati range di tempo, come si può notare nella tabella sotto riportata.

Probabilità * Gravità	0 – 3	Nessuna azione
Probabilità * Gravità	4 – 6	Azione necessaria entro 6/8 mesi
Probabilità * Gravità	8 – 9	Azione necessaria entro 1 mese
Probabilità * Gravità	12 – 16	Azione necessaria non oltre una settimana

2.3 Trattare il rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati, o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di prevenzione, controllo e gestione del rischio in essere, sulla base dei seguenti elementi:

- (i) **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- (ii) **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato previste dal Decreto o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati;
- (iii) **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- (iv) **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- (v) **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- (vi) **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

La valutazione del rischio-reato nei paragrafi che seguono verrà eseguita sulla base dei criteri e delle valutazioni indicate nel presente Paragrafo 2 (*“Valutazione del Rischio”*).

3. PARTE SPECIALE A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO; REATI DI CORRUZIONE FRA PRIVATI; REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA; INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI; TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE; FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

3.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati) e 25-decies del Decreto.

3.1.1. Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio

Malversazione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee, previsto dall'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un

ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 640-*bis* c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, previsto dall'art. 640-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Frode nelle pubbliche forniture, previsto dall'art. 356 c.p. e costituito dalla condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p.

Peculato, previsto dall'art. 314, comma 1, c.p. e costituito dalla condotta di chi, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, avendo per ragione del proprio ufficio la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria.

Concussione, previsto dall'art. 317 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per

aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti, previste dall'art. 319-*bis* c.p.

Corruzione in atti giudiziari, previsto dall'art. 319-*ter* c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità, previsto dall'art. 319-*quater* c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, previsto dall'art. 320 c.p., e costituito dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'art. 318 c.p., qualora l'autore, che sia persona incaricata di pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("pene per il corruttore"), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Abuso d'ufficio, previsto dall'art. 323 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento della funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,

intenzionalmente procura a sé o ad altri ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, previsto dall'art. 322-*bis* c.p., ed ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

- (i) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- (ii) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- (iii) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- (iv) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- (v) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- (vi) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali;
- (vii) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- (i) alle persone indicate nel comma 1 del presente articolo;
- (ii) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel comma 1 sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite, previsto dall'art. 346-*bis* c.p. ed ai sensi del quale chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-*ter* c.p. e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un (1) anno a quattro (4) anni e sei (6) mesi.

3.1.2. Reato di corruzione tra privati

Corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 c.c. e costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (anche per interposta persona), i quali, sollecitano o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettino la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635-*bis* c.c. e costituito dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati,

nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

3.1.3. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Sulla base delle analisi condotte è altresì considerato rilevante il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

3.2 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, al reato di corruzione ed induzione alla corruzione fra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, sono riconducibili a:

- (i) Partecipazioni a bandi di gara aventi evidenza pubblica;
- (ii) Richieste di finanziamenti, erogazioni o sostegni finanziari pubblici, comunque denominati, indirizzati allo Stato o ad altri enti pubblici, nonché all'Unione Europea;
- (iii) Utilizzo non conforme dei contributi ovvero appropriazione di contributi non spettanti;
- (iv) Gestione dei rapporti con le istituzioni bancarie;
- (v) Liberalità, sponsorizzazioni e attività formative;
- (vi) Gestione degli incarichi di consulenza;
- (vii) Gestione dei rapporti istituzionali;

- (viii) Gestione omaggi;
- (ix) Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;
- (x) Gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale e dei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- (xi) Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- (xii) Gestione delle note spese e spese di rappresentanza;
- (xiii) Gestione dei flussi finanziari.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

3.3 Analisi e stima

La probabilità di commissione dei reati è da considerarsi **Medio-Bassa**. Tuttavia, l'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione non solo delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal Decreto, ma anche con riferimento ai danni di immagine ed alla perdita di reputazione aziendale. Ciò determina, in linea di massima, un **livello di gravità Alto**.

Stima Rischio: 8 Medio-Alto (gravità Alta 4 * probabilità Medio-Bassa 2).

Magic stima, comunque, il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come **non accettabile**, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio codice etico. Specifici controlli sono quindi attuati per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

3.4 Trattamento

Nella gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione devono essere osservate, le regole di comportamento di seguito indicate:

- (i) Operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, codice etico e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- (ii) Conferire apposite deleghe e procure speciali;
- (iii) Il responsabile individuato a rilasciare le procure deve predisporre una

- lista riepilogativa di tutti i responsabili/addetti ad intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione;
- (iv) Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti, ed in genere di benefici a carico di bilanci pubblici, devono contenere solo elementi veritieri;
 - (v) Assicurare la trasparenza e la tracciabilità del processo di approvazione;
 - (vi) Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione/accertamento al legale rappresentante ed all'OdV;
 - (vii) Assicurare adeguata separazione delle funzioni fra chi gestisce i rapporti con le istituzioni, pubbliche o private, e chi definisce i prezzi, nonché le condizioni e i termini di pagamento;
 - (viii) Garantire che le offerte siano sottoposte alla valutazione di tutte le funzioni preposte, approvate da soggetti dotati di idonei poteri e secondo l'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali;
 - (ix) Garantire, nella partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione ed in generale in ogni trattativa con questa, che tutti i dipendenti e partner commerciali operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
 - (x) Assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i soggetti prima indicati;
 - (xi) Assicurare che l'attivazione di ciascuna iniziativa (atto di liberalità, sponsorizzazione) sia subordinata alla garanzia della congruità, adeguatezza e documentabilità della stessa;
 - (xii) Fornire contributi liberali o stipulare contratti di sponsorizzazione solo in presenza di una richiesta formale, non sollecitata ed opportunamente approvata da soggetti dotati di idonei poteri.

Qualunque tipo di erogazione di fondi:

- (i) deve essere deliberata esclusivamente dal consiglio di amministrazione;

- (ii) presuppone una approfondita conoscenza della clientela, così da consentire una valutazione della coerenza e della compatibilità.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità, o conflitto di interesse, sorga nell'ambito del rapporto con la pubblica amministrazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- (i) Effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- (ii) Effettuare prestazioni o pagamenti in favore di agenti, distributori o altri soggetti terzi comunque denominati che operino per conto, o nell'interesse, della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- (iii) Presentare offerte non sottoposte all'iter approvativo previsto da prassi aziendali;
- (iv) Stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto dalla prassi aziendale;
- (v) Presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- (vi) Tenere condotte ingannevoli nei confronti della pubblica amministrazione;
- (vii) Utilizzare denaro contante ovvero conti cifrati o intestati a soggetti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- (viii) Concedere l'erogazione di liberalità al fine di vincolare l'ente beneficiario a prediligere Magic in fase di promozione, ovvero al fine di influenzare il giudizio del personale amministrativo dell'ente beneficiario;
- (ix) Effettuare sponsorizzazioni od altri progetti a favore di gruppi e/o partiti

politici;

- (x) Procedere alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione a valori volutamente non congrui al fine di fornire un'indebita utilità ad una controparte pubblica o privata;
- (xi) Distribuire omaggi al di fuori delle casistiche previste dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione degli enti di appartenenza dei beneficiari.

3.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-ter (come sopra specificato, limitatamente per la parte dedicata al reato di corruzione tra privati) e 25-decies del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nella presente Parte Speciale.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- (i) I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società;
- (ii) Le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- (iii) Le notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- (iv) Le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali violazioni delle regole di cui al Modello.

3.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale A, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, Parte Generale, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

4. PARTE SPECIALE B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

4.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

4.1.1. Reati informatici e trattamento illecito di dati

Documenti informatici, previsto dall'art. 491-*bis* c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della pubblica amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del codice penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia del *hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere

i dati in esso contenuti, violando il diritto del titolare di escludere soggetti terzi dal proprio domicilio informatico.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. 615-*quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi alternativamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, oppure fornisca indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, previsto dall'art. 615-*quinquies* c.p., e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-*quater* c.p. La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, previsto dall'art. 617-*quinquies* c.p. La norma tutela il bene giuridico della riservatezza

delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato è perfezionato da chiunque, con la messa in opera di apparecchiature al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, previsto dall'art. 635-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, previsto dall'art. 635-*quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge e danneggia sistemi informatici o telematici altrui (o di ostacolo al loro funzionamento) che si realizza attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, previsto dall'art. 635-*quinqüies* c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente art. 635-*quater* c.p., qualora essa sia diretta a distruggere,

danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica, previsto dall'art. 640-*quinquies* c.p., e costituito dalla condotta di chi, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica, previsto dall'art. 1, comma 11, del d.l. 21 settembre 2019, n. 105 e costituito dalla condotta di chi, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lett. b), o al comma 6, lett. a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lett. c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lett. b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lett. a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lett. c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e all'ente, responsabile ai sensi del Decreto, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento (400) quote.

4.1.2. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Si tratta di reati previsti dalla l. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della l. 633/1941). Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. Ai sensi del comma 2, è possibile estinguere il reato pagando, prima

dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma 1, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"¹ indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- (i) dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con L. 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"²;

¹Il peer-to-peer è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i *file* scaricati anche durante la fase di *download*.

²L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano

- (ii) dell'art. 2575 c.c., per il quale "Formano oggetto del diritto di autore³ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis della l. 633/1941). La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- (i) al comma 1, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- (ii) al comma 2, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di

esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

³Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter della l. 633/1941). Il comma 1 della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- (i) l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- (ii) l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- (iii) fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- (iv) la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto

- d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- (v) la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
 - (vi) l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - (vii) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
 - (viii) l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il comma 2 della norma in esame invece punisce:

- (i) l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- (ii) la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa⁴;
- (iii) la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- (iv) la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma 4 prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies della l. 633/1941). La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- (i) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta (30) giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- (ii) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies della l. 633/1941). La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove,

⁴Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171-ter, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- (i) la pena comminata dall'art. 171-octies è più grave di quella comminata dall'art. 171-ter (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- (ii) le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- (iii) il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-octies;
- (iv) diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

4.2 Principali aree a rischio

La principale area a rischio è la gestione della sicurezza informatica sotto il profilo di:

- (i) Accesso ai sistemi informatici aziendali;
- (ii) Gestione dei dispositivi informatici e dei *software*;
- (iii) Falsificazione di documenti informatici;
- (iv) Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (*password*) a sistemi aziendali.

4.3 Analisi e stima

La probabilità di commissione dei reati è da considerarsi **Bassa**. L'impatto dei reati in oggetto sulla Società è valutato come non completamente trascurabile in considerazione non solo delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal Decreto, ma anche con riferimento al potenziale blocco della produzione aziendale. Ciò determina, in linea di massima, un **livello di gravità Medio-Alto**.

Stima Rischio: 3 Basso (gravità Medio-Alta 3 * probabilità Bassa 1).

Magic stima, comunque, il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come **non accettabile**, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio codice etico. Specifici controlli sono quindi attuati in via cautelativa per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

4.4 Trattamento

Al fine della prevenzione dei reati previsti in tale parte devono essere osservate, le regole di comportamento di seguito indicate.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione della sicurezza informatica, l'acquisto e l'utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore avvengano nell'assoluto rispetto di:

- (i) Leggi e normative vigenti;
- (ii) Principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- (iii) Codice etico di Magic.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla attività di gestione della sicurezza informatica.

La **gestione della sicurezza informatica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati informatici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzi gli strumenti informatici

messi a disposizione dalla Società per commettere uno dei reati richiamati dagli artt. 24-*bis* o 25-*novies* del Decreto.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati in materia di **violazione del diritto d'autore** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere risparmi economici, installi *software* senza aver acquisito le relative licenze.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali è **fatto obbligo** di:

- (i) Utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa;
- (ii) L'uso occasionale di internet per scopi privati è accettato a condizione che:
 - non interferisca con le *performance* lavorative;
 - non influisca negativamente sulle *performance* del *network* o sulla sicurezza;
 - non comporti alcun utilizzo non autorizzato;
- (iii) Assicurare che l'accesso logico ai sistemi informativi sia nominativo e protetto da *password* con scadenza periodica e con le caratteristiche previste dalla normativa in materia di *privacy*;
- (iv) Custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- (v) Aggiornare periodicamente le *password* sulla base delle regole definite dalla Società;
- (vi) Assicurare che la rete sia protetta da *software* antivirus/antispam periodicamente aggiornati nonché da *firewall*;
- (vii) Garantire la tracciabilità dei documenti prodotti nonché delle modifiche apportate;
- (viii) Definire le regole per l'assegnazione dei poteri in base alle tipologie di

profilo utente, prevedendo il divieto di modifica dei dati da parte dei soggetti non autorizzati;

- (ix) Assicurare che le installazioni di nuovi *software* siano effettuate, esclusivamente, da personale autorizzato e dotato di poteri di “amministratore”, previa acquisizione delle relative licenze;
- (x) Utilizzare esclusivamente software di cui si possiede regolare licenza;
- (xi) Garantire la presenza ed il corretto utilizzo di strumenti di *backup*.

Nell’ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- (i) Alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- (ii) Accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattarsi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l’accesso ai sistemi informativi interni che l’accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- (iii) Procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- (iv) Procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, l’alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di società concorrenti);
- (v) Intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;

- (vi) Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- (vii) Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- (viii) Distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- (ix) Distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- (x) Installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Società anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è, infatti, **fatto divieto** di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative, e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui.

4.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nella presente Parte Speciale.

4.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale B, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, Parte

Generale, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

5. PARTE SPECIALE C. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

5.1 Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale C ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter e dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale C ha lo scopo di definire:

- (i) i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- (ii) i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

5.1.1. Reati societari

False comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità, previsto dall'art. 2621-bis c.c. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei (6) mesi a tre (3) anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente

quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate, previsto dall'art. 2622 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omissa comunicazione del conflitto di interessi, previsto dall'art. 2629-bis c.c. e che punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, della l. 12 agosto 1982, n. 576, o del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1.

Formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 c.c. e costituito dalla condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

5.1.2. Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,

avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3 del d.lgs. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi, fuori da casi previsti dall'art. 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- (i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000,00; e
- (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000,00.

Dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 del d.lgs. 74/2000⁵ e costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

⁵ Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4, del d.lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto dal d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000,00.

- (i) L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000,00; e
- (ii) L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro 2.000.000,00.

Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che ((complessivamente)) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lett. a) e b).

Omissa dichiarazione, previsto dall'art. 5 del d.lgs. 74/2000⁶ e costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000,00.

Non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta (90) giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

⁶ Il delitto di omissa dichiarazione, punito dall'art. 5 del d.lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies* del Decreto dal d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000,00.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del d.lgs. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione, prevista dall'art. 10-*quater* del d.lgs. 74/2000⁷ e costituito dalla condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a euro 50.000,00. La norma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui non si versino le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a euro 50.000,00.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall'art. 11 del d.lgs. 74/2000 e costituito dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

⁷Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-*quater* del d.lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto dal d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a euro 10.000.000,00.

5.2 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai reati societari ed ai reati tributari sono riconducibili a:

- (i) Gestione delle attività commerciali;
- (ii) Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;
- (iii) Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;
- (iv) Gestione delle attività assembleari;
- (v) Liberalità, sponsorizzazioni ed attività formative;
- (vi) Gestione degli incarichi di consulenza;
- (vii) Gestione omaggi;
- (viii) Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- (ix) Gestione dei partner commerciali;
- (x) Gestione delle note spese e spese di rappresentanza.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

5.3 Analisi e stima

La probabilità di commissione dei reati è da considerarsi **Medio-Bassa**. Tuttavia, l'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione non solo delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal Decreto, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale. Ciò determina, in linea di massima, un **livello di gravità Alto**.

Stima Rischio: 8 Medio-Alto (gravità Alta 4 * probabilità Medio-Bassa 2).

Magic stima, comunque, il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come **non accettabile**, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio codice etico. Specifici controlli sono quindi attuati per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

5.4 Trattamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la predisposizione del bilancio e la gestione della fiscalità, nonché la gestione delle attività assembleari e delle operazioni sul capitale avvengano nell'assoluto rispetto di:

- (i) Leggi e normative vigenti;
- (ii) Principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- (iii) Codice etico di Magic.

In generale, è **fatto divieto** di realizzare comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-ter o 25-quinquiesdecies del Decreto innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla attività di gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive.

La gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di **verifiche ed ispezioni** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alla sopra citata area sensibile si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione fra privati; reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*".

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla attività di predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità.

Le attività connesse alla **predisposizione del bilancio e alla gestione della fiscalità** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del **reato di false comunicazioni sociali**, ad esempio, attraverso l'approvazione di

un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

La **gestione della fiscalità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei **reati tributari**, nell'ipotesi in cui, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, presentasse una dichiarazione fiscale fraudolenta indicando, all'interno della stessa, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti relativi ad attività ed operazioni inesistenti.

La gestione della contabilità e delle attività finalizzate alla **predisposizione del bilancio** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati tributari** nell'ipotesi in cui, ai fini della predisposizione dei dichiarativi fiscali, un soggetto apicale o sottoposto registrasse fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti facendo ottenere, in tal modo, un vantaggio illecito per la Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella preparazione o nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, ovvero nella gestione della fiscalità, è **fatto obbligo** di:

- (i) Assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili e di tutta la documentazione contabile e fiscale prevista dalla normativa vigente;
- (ii) Garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- (iii) Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- (iv) Osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- (v) Registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione

- societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- (vi) Procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
 - (vii) Garantire la tracciabilità, mediante documentazione, delle transazioni e delle rilevazioni contabili al fine di poter ricostruire, con ragionevole livello di dettaglio, che le registrazioni contabili riflettano le transazioni avvenute;
 - (viii) Assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
 - (ix) Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 - (x) Gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
 - (xi) Garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
 - (xii) Assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
 - (xiii) Improntare i rapporti con le autorità di vigilanza, comprese quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel codice etico di Magic nonché nella presente Parte Speciale;

- (xiv) Dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime autorità ed agli adempimenti richiesti;
- (xv) Gestire gli adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione e delle autorità di vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel codice etico di Magic e nella presente Parte Speciale;
- (xvi) Provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti nei confronti delle autorità di vigilanza con la massima diligenza e professionalità, fornendo informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed evitando situazioni di conflitto di interesse;
- (xvii) Effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti;
- (xviii) Garantire, nel caso in cui le attività vengano effettuate - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (quali professionisti, società di revisione o di consulenza, etc.), che i rapporti con gli stessi rispettino le disposizioni contenute nel presente Modello nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)";
- (xix) Fornire alla società di revisione, ovvero alle società di cui si richiede la consulenza, dati e poste contabili chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- (xx) Assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- (xxi) Assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- (xxii) Garantire la correttezza, la completezza nonché la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;

- (xxiii) Utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- (xxiv) Assicurare la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per calcolare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
- (xxv) Garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- (xxvi) Assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette ed indirette;
- (xxvii) Assicurare che i dichiarativi fiscali siano sottoposti a firma da parte dei soggetti dotati di idonei poteri;
- (xxviii) Assicurare che tutti i documenti a supporto delle registrazioni e delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali siano corretti, verificati, autorizzati e conservati, per i periodi stabiliti dalla legislazione vigente, in modo ordinato e tale da poter effettuare verifiche in qualsiasi momento;
- (xxix) Garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione delle fiscalità;
- (xxx) Segnalare al proprio responsabile o al management aziendale e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza, sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- (i) Porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- (ii) Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi,

- lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- (iii) Procedere alla registrazione in contabilità e alla successiva indicazione nelle dichiarazioni fiscali di fatture o altri documenti ricevuti a fronte di prestazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte);
 - (iv) Distruggere o occultare scritture contabili o altra documentazione rilevante al fine di ottenere un vantaggio fiscale;
 - (v) Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (vi) Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - (vii) Ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
 - (viii) Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - (ix) Procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
 - (x) Effettuare operazioni al fine di eludere le normative fiscali;
 - (xi) Realizzare operazioni finanziarie che possano configurare i reati di natura tributaria;
 - (xii) Alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
 - (xiii) Presentare dichiarazioni non veritiere alle autorità di vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla attività di gestione delle attività assembleari.

La **gestione delle attività assembleari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **reati societari** nell'ipotesi in cui, per esempio, gli amministratori o i sindaci della Società, attraverso operazioni sul capitale o una gestione impropria delle attività assembleari, pongano in essere azioni a svantaggio dei soci della Società.

La **gestione delle attività assembleari** potrebbe inoltre presentare profili di rischio in relazione al **reato di illecita influenza sull'assemblea** nell'ipotesi in cui, ad esempio, taluno, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Nell'ambito della gestione delle attività assembleari, **le operazioni sul capitale** ed altre operazioni non routinarie potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** nell'ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale effettuasse delle operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di sottrarre e/o rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali.

Nell'ambito della gestione delle attività assembleari, **le operazioni sul capitale** ed altre operazioni non routinarie potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte si compisse una fraudolenta cessione di quote sociali o fossero compiute operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie o di altri attivi aziendali.

Tutti gli adempimenti societari (convocazioni, tenuta libri sociali, adempimenti amministrativi, ecc.) sono gestiti da soggetti qualificati a ciò dedicati, con il supporto di consulenti esterni, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge.

Con riferimento all'attività sopra prevista, i soggetti coinvolti devono assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Con riferimento ad operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale,

concessione di garanzie e fideiussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare che il consiglio di amministrazione disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

La funzione delegata è tenuta, per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, alla preparazione della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica ed economica, comprendente, ove applicabile:

- (i) Descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- (ii) Caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- (iii) Struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- (iv) Modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisors* coinvolti;
- (v) Impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- (vi) Valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare.

Nell'ambito dei comportamenti è fatto, inoltre, obbligo di coinvolgere, ove necessario, le competenti funzioni/consulenti fiscali, sia in fase di definizione delle operazioni, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le stesse siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento.

È fatto altresì **divieto** di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- (i) Gestione delle attività commerciali;
- (ii) Liberalità, sponsorizzazioni ed attività formative;
- (iii) Gestione degli incarichi di consulenza;
- (iv) Gestione degli omaggi;
- (v) Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- (vi) Gestione degli agenti e partner commerciali;
- (vii) Gestione delle note spese e spese di rappresentanza.

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati tributari** nell'ipotesi in cui, la Società emetta note di credito fittizie al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare, poi, profili di rischio in relazione ai **reati tributari** nell'ipotesi in cui, la Società emetta fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire ad un soggetto terzo l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Le **liberalità, sponsorizzazioni e attività formative, la gestione degli incarichi di consulenza, la gestione degli omaggi, la gestione degli acquisti di beni e servizi e la gestione di eventuali agenti o partner commerciali** potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di **reati tributari** nell'ipotesi in cui, nell'ambito di tali attività, un soggetto apicale o sottoposto registrasse fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti facendo ottenere, in tal modo, un vantaggio fiscale illecito per la Società.

La **gestione delle note spese e spese di rappresentanza** potrebbe presentare ad esempio profili di rischio per la configurazione del **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti** nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, si proceda all'emissione di note a fronte di spese non sostenute (in tutto o in parte) e, conseguentemente, il rappresentante legale indichi nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione fra privati; reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*.

5.5 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel codice etico di Magic.

L’Organismo di Vigilanza effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

L’Organismo di Vigilanza deve, tassativamente, ricevere flusso informativo in merito alle seguenti aree di interesse:

- (i) Notifiche di atti, richiesta di informazioni, o di esibizione di documentazione, nonché perquisizioni o sequestri disposti da parte della polizia giudiziaria o dell’autorità giudiziaria;
- (ii) Richiesta di informazioni, o documentazione, da parte di enti o agenzie governative poste a tutela delle entrate dello Stato;
- (iii) Visite ispettive da parte di enti, o agenzie governative, poste a tutela delle entrate dello Stato;
- (iv) Richiesta di informazioni, documentazione o visite ispettive da parte della polizia giudiziaria delegata alla tutela della finanza pubblica e delle entrate dello Stato;

- (v) Eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia societaria o tributaria e relative azioni correttive intraprese;
- (vi) Iniziative di finanza straordinaria intraprese dalla Società, entro un termine congruo successivo alla loro adozione;
- (vii) Approvazione del bilancio annuale;
- (viii) Ogni altra attività di rilievo connessa agli adempimenti ed alle prescrizioni in materia tributaria e societaria (ad esempio, istanza rateazione debiti fiscali, etc.).

5.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale C, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, Parte Generale, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

6. PARTE SPECIALE D. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO; DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

6.1 Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale D ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter, 25-octies e 25-octies 1 del Decreto nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale D ha lo scopo di definire:

- (i) i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- (ii) i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

6.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-octies e 25 octies 1 del Decreto.

6.2.1. Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione di tre (3) o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso, previsto dall'art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre (3) o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o

per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-*ter* c.p. e che punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al comma 3 dell'art. 416-*bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al comma 1.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dall'art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 che punisce, quando tre (3) o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, previsto dall'art. 630 c.p., punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

6.2.2. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio, previsto dall'art. 648-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall'art. 648-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis* c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio, previsto dall'art. 648-*ter* 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

6.2.3. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art. 493-*ter* 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. La punibilità è estesa a chi, per trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui all'art. 639-*ter*, comma 1, c.p., ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art. 493-*quater* 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che,

per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificatamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica, previsto dall'art. 640-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

6.3 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono riconducibili a:

- (i) Liberalità, sponsorizzazioni e attività formative;
- (ii) Gestione degli incarichi di consulenza;
- (iii) Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- (iv) Predisposizione del bilancio e gestione fiscalità.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

6.4 Analisi e stima

La probabilità di commissione dei reati della presente Parte Speciale D è da considerarsi **Bassa**. Tuttavia, l'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione non solo delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal Decreto, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale. Ciò determina, in linea di massima, un **livello di gravità Alto**.

Stima Rischio: 4 Medio-Basso (gravità Alta 4 * probabilità Bassa 1).

Magic stima, comunque, il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come **non accettabile**, in conformità ai principi

fondamentali riportati nel proprio codice etico. Specifici controlli sono quindi attuati per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

6.5 Trattamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- (i) Leggi e normative vigenti;
- (ii) Principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- (iii) Codice etico di Magic.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali, anche a livello di *corporate*, presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter, 25-octies e 25 octies 1 del Decreto.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

- (i) Liberalità, sponsorizzazioni e attività formative;
- (ii) Gestione degli incarichi di consulenza;
- (iii) Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- (iv) Gestione dei flussi finanziari.

Una **gestione poco trasparente delle risorse finanziarie** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società accantonasse provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie,

imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro origine delittuosa.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti di ricettazione** nell'ipotesi in cui la Società al fine di ottenere un indebito vantaggio, procedesse all'acquisto di beni di provenienza illecita.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei **delitti di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui, ad esempio, attraverso il pagamento di fatture per prestazioni in tutto o in parte inesistenti, si procedesse al finanziamento di soggetti legati ad associazioni criminali.

La **gestione degli incarichi di consulenza** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **delitti associativi** nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui, allo scopo di costruire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

La **gestione di eventuali rappresentanti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di criminalità organizzata** nell'ipotesi in cui la Società selezioni rappresentanti contigui ad un'organizzazione criminale.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle predette attività si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione fra privati; reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla attività di predisposizione del bilancio e gestione fiscalità.

La **gestione della fiscalità** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del **delitto di autoriciclaggio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette

imposte elementi passivi fittizi e costituisca così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Per i principi di comportamento specifici si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Parte Speciale C *“Reati Societari e Reati Tributari”*.

6.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-ter e 25-octies del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia, nonché ai principi riportati nel codice etico di Magic.

L'Organismo di Vigilanza deve, tassativamente, ricevere flusso informativo in merito alle seguenti aree di interesse:

- (i) Notifiche di atti, richiesta di informazioni, o di esibizione di documentazione, perquisizioni o sequestri disposti dalla polizia giudiziaria o dall'autorità giudiziaria;
- (ii) Ispezioni da parte di enti, o agenzie governative, poste a tutela delle entrate dello Stato;
- (iii) Richiesta di informazioni, documentazione o visite ispettive da parte della polizia giudiziaria delegata alla tutela della finanza pubblica e delle entrate dello Stato;
- (iv) Richiesta di informazioni, o documentazione, da parte di autorità statali o agenzie governative connesse alla segnalazione di operazioni sospette (S.O.S);
- (v) Eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia;
- (vi) Ogni altra attività di rilievo connessa ai punti che precedono.

6.7 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale D, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, Parte Generale, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

7. PARTE SPECIALE E. DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

7.1 Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale E ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto.

Nello specifico la presente Parte Speciale E ha lo scopo di definire:

- (i) i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- (ii) i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

7.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto.

7.2.1. Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo, previsto dall'art. 589 c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, relativamente alle ipotesi di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime, previsto dall'art. 590 c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima relativamente alle ipotesi di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.)**:

- (i) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta (40) giorni;

(ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.)** se dal fatto deriva:

- (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- (ii) la perdita di un senso;
- (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

7.3 Principali aree a rischio

Le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime, commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono riconducibili a:

- (i) Gestione del sistema di prevenzione e protezione nell'attività produttiva all'interno dell'azienda;
- (ii) Gestione di emergenze pandemiche;
- (iii) Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

7.4 Analisi e stima

La probabilità di commissione dei reati è da considerarsi **Medio-Alta**. Inoltre, l'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione non solo delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal Decreto, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale. Ciò determina, in linea di massima, un **livello di gravità Alto**.

Stima Rischio: 12 Alto (gravità Alta 4 * probabilità Medio-Alta 3).

Magic stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come **non accettabile**, in conformità ai principi fondamentali riportati

nel proprio codice etico. Specifici controlli sono quindi attuati per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

7.5 Trattamento

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la gestione del sistema di prevenzione e protezione avvenga nell'assoluto rispetto di:

- (i) Leggi e normative vigenti;
- (ii) DVR;
- (iii) Procedure di sicurezza adottate da Magic in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- (iv) Codice etico di Magic.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali, presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del Decreto innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- (i) Gestione del sistema di prevenzione e protezione nell'attività produttiva all'interno dell'azienda;
- (ii) Gestione di emergenze pandemiche;
- (iii) Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).

La **gestione del sistema di prevenzione e protezione** potrebbe presentare profili di rischio con riferimento ai **reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi non solo di tipo economico ovvero per altro

interesse, la Società non si doti di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi identificati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito si delineano i principi di comportamento specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società ha adottato il DVR, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, cui si rimanda per completezza, nonché una serie di procedure in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. La Società è dotata di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), un addetto del sistema di prevenzione e protezione ed un medico competente. Inoltre, Magic ha predisposto l'organigramma aziendale per la sicurezza che consente di definire i compiti, ed i poteri, gravanti sui soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Magic, nello specifico, ha adottato una serie di procedure nella materia di interesse in relazione a:

- (i) Gestione requisiti legali ed altri requisiti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- (ii) Gestione del personale – Aspetti di sicurezza e salute;
- (iii) Mansionario sicurezza;
- (iv) Comunicazione, partecipazione e consultazione lavoratori;
- (v) Gestione degli acquisti;
- (vi) Gestione cantieri – Aspetti di sicurezza;
- (vii) Gestione aziende terze e lavoratori autonomi – Aspetti di sicurezza;
- (viii) Gestione modifiche di processo;
- (ix) Sorveglianza e misurazioni;
- (x) Gestione incidenti e infortuni;
- (xi) Non conformità, azioni correttive e azioni preventive;
- (xii) Audit interni;
- (xiii) Gestione delle emergenze;

- (xiv) Gestione manutenzione;
- (xv) Gestione presidi sanitari.

Inoltre, sono stati nominati diversi dipendenti quali preposti con i seguenti incarichi:

- (i) Effettuazione dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19 del d.lgs. 81/2008, in relazione al responsabile produzione unità A, B e C;
- (ii) Effettuazione dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19 del d.lgs. 81/2008, in relazione al capo reparto *materials* unità C;
- (iii) Effettuazione dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19 del d.lgs. 81/2008, in relazione al responsabile manutenzione area tecnica unità A, B e C;
- (iv) Effettuazione dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19 del d.lgs. 81/2008, in relazione al responsabile unità A e B;
- (v) Effettuazione dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19 del d.lgs. 81/2008, in relazione al capo reparto laminazione/tagli unità A e B;
- (vi) Effettuazione dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19 del d.lgs. 81/2008, in relazione al responsabile qualità unità A, B e C;
- (vii) Effettuazione dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19 del d.lgs. 81/2008, in relazione al responsabile prodotto (R&S) unità A, B e C.

7.6 Principi generali in tema di gestione del rischio

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, tra i quali i soggetti preposti ai quali viene affidato l'incarico da parte di Magic, **è fatto obbligo** di operare nel rispetto delle normative applicabili e delle procedure adottate a presidio della commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- (i) La definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;

- (ii) Un adeguato livello di informazione/formazione dei dirigenti, dei dipendenti, dei lavoratori e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- (iii) La prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- (iv) L'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- (v) L'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il Sistema Disciplinare enucleato nel presente Modello.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- (i) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal responsabile tecnico, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- (ii) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- (iii) Segnalare immediatamente al responsabile tecnico qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- (iv) Non rimuovere, o modificare senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- (v) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

- (vi) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal responsabile tecnico anche tramite consulenti esterni accreditati.

7.6.1. Aree di rischio diretto

In relazione al rischio reato previsto dalla presente Parte Speciale E, si individuano le seguenti specifiche aree ed attività sensibili, in relazione ai seguenti soggetti:

(A) Datore di lavoro

- Valutazione del rischio e suo aggiornamento, inclusi i rischi specifici in caso di affidamento di lavori in appalto;
- Nomina RSPP;
- Flusso finanziario in attuazione della delega di spesa ricevuta;
- Direzione della produzione;
- Scelta di impianti e macchinari;
- Controllo delle azioni oggetto di incarico, tramite lettera, alle posizioni dirigenziali o di competenza del RSPP;
- Gestione presidi sanitari;
- Impedimento di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza e segnalazione al consiglio di amministrazione e all'Organismo di Vigilanza delle criticità;
- Comunicazione e diffusione del Modello;
- Svolgimento dei compiti residuali contenuti nella procura.

(B) Consiglio di amministrazione

- Costante supporto finanziario alle necessità finanziarie di attuazione della delega del datore di lavoro, al fine di poter rendere operative le indicazioni provenienti, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze, dal datore di lavoro stesso e dagli altri dirigenti;

- Omessa segnalazione al datore di lavoro di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;
- Attuazione degli obiettivi di sicurezza secondo le indicazioni provenienti dal datore di lavoro;
- Gestione delle scadenze di pagamento dei fornitori in conformità agli ordini, al fine di non determinare criticità nella applicazione delle scelte aziendali in materia di sicurezza;
- Verifica che i cicli di produzione dei prodotti avvengano nel pieno e costante rispetto delle normative dettate a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle procedure interne;
- Comunicazione e diffusione del Modello.

(C) Direzione dello stabilimento

- Gestione emergenze;
- Gestione personale;
- Comunicazione, partecipazione e consultazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

(D) RSPP

- Valutazione del rischio e suo aggiornamento;
- Individuazione delle misure di prevenzione, protezione, emergenza, informazione, formazione e addestramento necessarie;
- Valutazione di congruità in materia di sicurezza degli acquisti di macchinari, attrezzature, materie prime pericolose, DPI, materiali e attrezzature di sicurezza ed emergenza;
- Partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza;
- Segnalazione al datore di lavoro di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;
- Verifica dei rischi residui nei luoghi di lavoro;

- Attuazione degli obiettivi di sicurezza secondo le indicazioni provenienti dal datore di lavoro;
- Gestione emergenze;
- Verifica acquisti nuovi prodotti in materia di sicurezza;
- Controllo documentazione dei potenziali appaltatori;
- Attività di misurazione e monitoraggio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Modalità di raccolta ed interpretazione dei dati provenienti dalle attività connesse al punto che precede;
- Gestione presidi sanitari.

(E) Medico competente

- Applicazione del protocollo sanitario e suo aggiornamento al variare dei rischi;
- Rilascio di giudizio di idoneità specifica alla mansione, con indicazione delle eventuali prescrizioni e limitazioni;
- Verifica dei rischi residui nei luoghi di lavoro mediante due (2) sopralluoghi/anno con RSPP;
- Collaborazione nella valutazione dei rischi e alle attività informative, formative;
- Conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio;
- Partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza;
- Impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;
- Attuazione degli obiettivi di sicurezza secondo le indicazioni provenienti dal datore di lavoro.

(F) Preposti di reparto

- Verifica della conoscenza dei rischi residui da parte dei sottoposti;

- Applicazione delle procedure specifiche;
- Costante controllo della applicazione delle procedure e indicazioni impartite;
- Impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza;
- Collaborazione nella valutazione dei rischi.

(G) Impiegati

- Applicazione delle procedure specifiche;
- Impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza;
- Collaborazione nella valutazione dei rischi.

(H) Operai

- Applicazione delle procedure specifiche;
- Impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza;
- Collaborazione nella valutazione dei rischi.

7.6.2. Aree di rischio indiretto

Per queste aree di rischio la fattispecie di reato si può attivare con un operatore esterno, che poi può coinvolgere un operatore aziendale.

Si individuano le seguenti specifiche attività sensibili:

(A) Settore Acquisti

- Applicazione delle procedure specifiche;
- Coinvolgimento del RSPP nella valutazione di sicurezza di fornitori e forniture;
- Impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza;

- Attuazione degli obiettivi di sicurezza secondo le indicazioni provenienti dal datore di lavoro.
- (B) Fornitori di beni e servizi**
- Applicazione delle procedure specifiche;
 - Segnalazione di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza.
- (C) Appaltatori**
- Applicazione delle procedure specifiche;
 - Collaborazione nella valutazione dei rischi;
 - Segnalazione di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza.
- (D) Professionisti**
- Puntualità nella applicazione della normativa di sicurezza;
 - Segnalazione di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza.

AREA DEL FARE

Misure Generali

Indipendentemente dall'area di rischio, diretta o indiretta, si individuano come misure generali di prevenzione i seguenti strumenti:

- (i) DVR;
- (ii) Manuale del sistema di gestione della sicurezza;
- (iii) Organigramma di sicurezza;
- (iv) Sorveglianza sanitaria;
- (v) Informazione, formazione ed addestramento;
- (vi) Procedure generali di sicurezza;
- (vii) Procedure generali di emergenza;
- (viii) Procedure di primo soccorso;
- (ix) Audit di sicurezza.

Le funzioni incaricate di rapportarsi con le autorità sono il datore di lavoro e il RSPP.

Misure Speciali

Indipendentemente dall'area di rischio, diretta o indiretta, si individuano come misure speciali di prevenzione i seguenti strumenti:

- (i) Istruzioni operative di sicurezza e pratiche operative;
- (ii) Istruzioni operative di emergenza e primo soccorso;
- (iii) Formazione.

AREA DEL NON FARE

Misure Generali

Indipendentemente dall'area di rischio, diretta o indiretta, si individua come misura generale di prevenzione evitare i seguenti comportamenti:

- (i) Manomissione di presidi di prevenzione e protezione;
- (ii) Asportazione di presidi di prevenzione e protezione;
- (iii) Mancato o non adeguato uso dei dispositivi di protezione individuale;
- (iv) Trascrizioni false o errate nelle registrazioni di sicurezza, inclusi i dati di funzionamento di impianti e macchinari;
- (v) Mancato rispetto delle procedure di sicurezza e delle pratiche operative di sicurezza;
- (vi) Mancata collaborazione nella valutazione dei rischi.

Misure Speciali

Indipendentemente dall'area di rischio diretta o indiretta, si individua come misura speciale di prevenzione evitare i seguenti comportamenti:

- (i) Mancato rispetto delle istruzioni operative di sicurezza;
- (ii) Danneggiamento di beni funzionali alla produzione e ai servizi interni.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla attività di gestione di emergenze pandemiche.

Al momento della redazione del presente documento l'ultima pandemia, denominata Covid-19, risulta superata.

Tuttavia, date le gravi conseguenze subite dal sistema produttivo negli anni passati, Magic ritiene – in ogni caso – di mappare il potenziale rischio connesso all'eventuale ritorno della pandemia Covid-19, ovvero altra pandemia avente quale organo bersaglio gli organi respiratori, ovvero altri organi vitali.

La **gestione dell'emergenza pandemica** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di omicidio colposo **commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico o meno, la Società non si doti di tutti i dispositivi di protezione al fine di contrastare e contenere il contagio da Covid-19, o altro fenomeno pandemico comunque denominato.

La **gestione dell'emergenza pandemica** potrebbe, poi, presentare profili di rischio in relazione al reato di lesioni colpose gravi o gravissime **commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico o meno, la Società decidesse di proseguire la propria attività senza rispettare le normative di distanziamento e protezione dei propri dipendenti, ovvero le altre normative specifiche dettate dall'autorità di governo.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, **è fatto obbligo** di adottare le misure idonee al contrasto e al contenimento dei contagi negli ambiti di lavoro.

Le misure precauzionali da adottare per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, laddove si diffondesse nuovamente un virus, sono le seguenti:

- (i) I lavoratori, o chiunque entri nel luogo di lavoro, devono accettare di non poter entrare, o permanere, all'interno della Società e devono dichiararlo tempestivamente se, anche successivamente all'ingresso, si manifestano i

- sintomi del Covid-19, o altro fenomeno pandemico comunque denominato;
- (ii) I lavoratori, o chiunque entri nel luogo di lavoro, si devono impegnare a rispettare tutte le disposizioni delle autorità sanitarie e del responsabile tecnico nel fare accesso in azienda;
 - (iii) I lavoratori si devono impegnare a informare tempestivamente e responsabilmente il responsabile tecnico della presenza di qualche sintomo influenzale, ovvero altri sintomi rilevanti, durante l'esercizio della propria attività lavorativa, avendo il buon senso di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
 - (iv) Tutti i dipendenti, prima dell'accesso al luogo di lavoro potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea;
 - (v) Nel caso in cui la temperatura corporea sarà superiore a 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro;
 - (vi) La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus Covid-19, o altro fenomeno pandemico comunque denominato, avverrà secondo le modalità previste dalle norme sanitarie vigenti al momento;
 - (vii) Nel caso in cui l'autorità sanitaria competente disporrà nuove misure sarà onere del datore del lavoro o del responsabile tecnico fornire la massima collaborazione al fine di aggiornare le misure interne ed informare i lavoratori e terzi delle nuove misure anticontagio;
 - (viii) Il responsabile tecnico deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
 - (ix) Occorre garantire la pulizia, a fine dei turni, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi *touch* e *mouse* con adeguati detergenti, sia negli uffici che negli impianti e su tutte le attrezzature di uso promiscuo;
 - (x) Le persone presenti nel luogo di lavoro devono obbligatoriamente adottare tutte le precauzioni igieniche, come ad esempio igienizzare le mani;

- (xi) Nel luogo di lavoro, devono essere messe a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori;
- (xii) Per la tutela della salute dei lavoratori, ove ritenuta necessaria, si ritiene un presidio importante l'utilizzo della mascherina FFP2, idonea a prevenire il contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro;
- (xiii) Il responsabile tecnico deve mettere a disposizione nel luogo di lavoro le mascherine FFP2;
- (xiv) I locali e gli spazi comuni devono essere continuamente ventilati;
- (xv) È auspicabile favorire orari di ingresso o di uscire scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni;
- (xvi) Nel caso in cui un lavoratore, durante l'orario di lavoro e nel luogo di lavoro, sviluppi sintomi di infezione respiratoria o sintomi influenzali o altri sintomi spia della malattia oggetto di diffusione pandemica, deve dichiararlo immediatamente al responsabile tecnico, al fine di procedere al suo isolamento seguendo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- (xvii) La persona sintomatica deve essere subito dotata di mascherina FFP2;
- (xviii) Il datore di lavoro o il responsabile tecnico stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure di prevenzione e organizzative per i lavoratori fragili.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, ai soggetti individuati quali responsabili della sicurezza e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla attività di gestione degli acquisti di beni e servizi.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai **reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro** nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'inadempimento, ovvero il parziale adempimento, di obblighi giuridici inerenti l'attività di natura organizzativa (quali la gestione degli appalti) cagionasse una lesione ad un lavoratore.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di:

- (i) Rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A *“Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione fra privati; reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”* di cui al presente Modello;
- (ii) Valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- (iii) Verificare l'idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, anche – ma non solo - secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. 81/2008.

Nello specifico, sono richiesti:

- Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato (CCIAA) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto da svolgere a favore della Società;
- Autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 "Documento unico di Regolarità Contributiva";
- Organigramma della sicurezza (figure compenti in ambito salute e sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008);
- Elenco di tutto il personale con le specifiche mansioni, relativo permesso di soggiorno del personale extracomunitario se del caso;
- Posizione INPS e INAIL o fotocopia del libro matricola del personale presente per la realizzazione del manufatto;
- Attestati inerenti la formazione erogata con specifico riferimento all'attività oggetto;
- Adozione di un modello organizzativo ai sensi del Decreto;
- Elenco dispositivi di sicurezza in dotazione ai lavoratori.

Al soggetto incaricato in caso di gestione degli acquisti di beni e servizi è inoltre **fatto obbligo** di:

- (i) Fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- (ii) Elaborare (ove previsto e con la cooperazione dell'appaltatore/subappaltatore) un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al

fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- (iii) Garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- (iv) Formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori in azienda.

7.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni delle disposizioni di cui al presente Modello, ai principi del codice etico di Magic o alla normativa in materia.

L'Organismo di Vigilanza deve, tassativamente, ricevere flusso informativo in merito:

- (i) All'accadimento di infortuni sul lavoro ovvero di denunce di malattie professionali;
- (ii) Notifiche di atti, richiesta di informazioni, o di esibizione di documentazione, perquisizioni o sequestri disposti dalla polizia giudiziaria o dall'autorità giudiziaria;
- (iii) Alle modifiche ed agli aggiornamenti del DVR;
- (iv) Ai verbali di riunione periodica;
- (v) Al piano di formazione ed al consuntivo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (vi) Alle visite ispettive da parte di enti, o agenzie governative, proposte a tutela dell'ambiente o dell'igiene e sicurezza sul lavoro;

- (vii) Alle visite ispettive da parte dei funzionari della pubblica amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- (viii) Modifiche degli impianti presenti nello stabilimento aventi un impatto sulla tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- (ix) Alle eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese;
- (x) Alle richieste di informazioni, chiarimenti, approfondimenti ovvero qualsiasi altra istanza proveniente da parte di enti, o agenzie governative, proposte a tutela dell'ambiente o dell'igiene e sicurezza sul lavoro.

7.8 Principi di controllo

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale, o non conformi, a quanto definito nella presente Parte Speciale e nel codice etico di Magic.

Inoltre, i Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione delle seguenti attività, delle prescrizioni e dei controlli previsti dalla Società:

- (i) Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze:
 - i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;
 - i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e

verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Nell'ambito della gestione delle emergenze, la Società deve garantire:

- la presenza di piani di emergenza e di evacuazione aggiornati, con specifiche attività formative sugli stessi;
 - lo svolgimento di esercitazioni periodiche di evacuazione e sulla gestione delle emergenze;
 - il mantenimento ed il corretto funzionamento degli estintori;
 - i controlli sull'illuminazione di emergenza e la presenza della segnaletica di emergenza;
 - la presenza di planimetrie per l'evacuazione sicura dei lavoratori;
 - la presenza della cassetta di primo soccorso/medicazione.
- (ii) Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e attività di manutenzione.

Il RSPP, con il supporto del medico competente, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, è stato redatto un DVR con le metodologie ed i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla normativa di riferimento. Il

predetto documento esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR deve essere costantemente monitorata dal datore di lavoro, dal medico competente, dal RSPP e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista periodicamente e - nel caso aggiornata - in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- richieste degli enti di controllo;
- in ogni caso, ogni qual volta intervengano sostanziali cambiamenti e/o innovazioni.

Le attività di manutenzione sono stabilite tramite il coinvolgimento delle funzioni aziendali e sono formalizzate all'interno di un apposito piano annuale.

Le stesse sono poste in essere con il supporto di fornitori terzi qualificati.

(iii) Formazione ed informazione sulla sicurezza e salute ai lavoratori.

Il RSPP deve provvedere ad organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

Il sistema di gestione della sicurezza deve prevedere specifiche attività di pianificazione, analisi, verifica delle esigenze formative, erogazione dei contenuti e controllo sull'efficacia della formazione. I piani formativi aziendali devono essere erogati in linea con quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

In caso di cambi mansione, è prevista la verifica in merito alla necessità di procedere all'erogazione di formazione specifica, oltre alla verifica dell'idoneità allo svolgimento della nuova mansione.

Oltre alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è svolta, conformemente a quanto previsto alla Parte Generale del presente Modello, specifica formazione in materia di Decreto.

(iv) Emergenze e incendi.

La Società è dotata di un piano di gestione delle emergenze ed evacuazione, nonché di un sistema di prevenzione del rischio incendio.

In relazioni a tali aree viene erogata periodicamente specifica formazione.

Entrambe le problematiche sono soggette a cadenzati adeguamenti nel corso del tempo, in relazione al mutamento della struttura della produzione e dei capannoni della Società.

Periodicamente, devono essere effettuate specifiche simulazioni di evacuazione.

(v) Riunione periodica della sicurezza.

Annualmente devono essere svolte riunioni periodiche, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 81/2008.

Il RSPP, oltre alle riunioni periodiche di cui sopra, organizza, se ritenuto necessario, apposite riunioni fra le principali figure coinvolte nella gestione delle attività inerenti la salute e la sicurezza. Le già menzionate riunioni sono finalizzate alla verifica degli adempimenti effettuati riguardanti l'area di competenza e sono debitamente formalizzate.

I verbali delle predette riunioni sono conservati agli atti della Società.

(vi) Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Magic, mediante un soggetto qualificato, garantisce l'effettuazione di sopralluoghi periodici sul rispetto della normativa in materia di sicurezza e delle procedure adottate.

I sopralluoghi mirano a:

- verificare che sia applicato quanto definito e contenuto nei documenti aziendali;
- verificare che quanto applicato sia efficace in funzione della politica e degli obiettivi definiti;
- individuare opportunità di miglioramento e punti di forza;
- valutare la capacità dell'organizzazione aziendale a garantire il soddisfacimento dei requisiti cogenti e contrattuali.

7.9 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale E, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, Parte Generale, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

8. PARTE SPECIALE F. DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

8.1 Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale F ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*duodecies* e dall'art. 25-*quinquies* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del Decreto nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale F ha lo scopo di definire:

- (i) i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- (ii) i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

8.2 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*quinquies* e dell'art. 25-*duodecies* del Decreto.

8.2.1. Delitti contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, previsto dall'art. 600 c.p., punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o sfruttamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o

di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile, previsto dall'art. 600-*bis* c.p. e che punisce con la reclusione da sei (6) a dodici (12) anni e con la multa da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 chiunque:

- (i) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- (ii) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno (1) a sei (6) anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.

Pornografia minorile, previsto dall'art. 600-*ter* c.p. e che punisce con la reclusione da sei (6) a dodici (12) anni e con la multa da euro 24.000,00 a euro 240.000,00 chiunque:

- (i) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- (ii) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al comma 1.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al comma 1, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno (1) a cinque (5) anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al comma 1, è punito con la reclusione fino a tre (3) anni e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre (3) anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico, previsto dall'art. 600-*quater* c.p. e che punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-*ter* c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, con la reclusione fino a tre (3) anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale, previsto dall'art. 600-*quater* 1 c.p. Le disposizioni di cui agli artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, previsto dall'art. 600-*quinqüies* c.p. e che punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone, previsto dall'art. 601 c.p. e che punisce con la reclusione da otto (8) a venti (20) anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al comma 1, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi, previsto dall'art. 602 c.p. e che punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto dall'art. 603-bis c.p. e che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno (1) a sei (6) anni e con la multa da euro 500,00 a euro 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- (ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque (5) a otto (8) anni e la multa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- (iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- (i) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre (3);
- (ii) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- (iii) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni, previsto dall'art. 609-*undecies* c.p. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600-*quater* 1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* c.p., adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno (1) a tre (3) anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

8.2.2. Delitto di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). La norma punisce il datore di lavoro che occupa

alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a tre (3) ovvero minori in età non lavorativa ovvero sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis, comma 3, c.p.) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato.

Con particolare riferimento alle ipotesi di “particolare sfruttamento”, è il comma 2 dell’art. 603-bis c.p. ad elencarne i relativi indici. Segnatamente, si tratta di:

- (i) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- (ii) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- (iii) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
- (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/1998). La norma va a punire la condotta di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nello Stato italiano o compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nello Stato italiano o anche in altro Stato di cui la persona non è cittadina o residente in via permanente nelle ipotesi in cui:

- (i) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale di cinque (5) o più persone;
- (ii) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- (iii) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

- (iv) il fatto è commesso da tre (3) o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- (v) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie prime esplosive.

La pena è aumentata nel caso in cui si verificano due o più delle ipotesi sopra indicate ovvero laddove le circostanze sopra indicate siano poste in essere:

- (i) per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o lavorativo o riguardino minori da impiegare in attività illecite;
- (ii) per trarne profitto, anche indiretto.

Sfruttamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, d.lgs. 286/1998).

La norma va a punire la condotta di chi, nell'ambito di attività illecite o per trarne un ingiusto profitto, favorisce la permanenza illegale di soggetti clandestini all'interno dello Stato italiano.

La pena è aumentata qualora il fatto sia commesso in concorso da due (2) o più persone o riguardi la permanenza di cinque (5) o più persone.

8.3 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare e ai delitti contro la personalità individuale sono riconducibili a:

- (i) Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- (ii) Selezione e gestione del personale e sistema di incentivazione.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

8.4 Analisi e stima

La probabilità di commissione dei reati valutati nella presente Parte Speciale F va considerato nel modo che segue.

In relazione ai reati presupposto di cui al Paragrafo 8.2.1. è da considerarsi **Bassa**. Inoltre, l'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come

potenzialmente rilevante in considerazione non solo delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal Decreto, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale. Ciò determina, in linea di massima, un **livello di gravità Medio-Alto**.

Stima Rischio: 3 Basso (gravità Medio-Alta 3 * probabilità Bassa 1).

Magic stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come **non accettabile**, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio codice etico. Specifici controlli sono quindi attuati per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

In relazione ai reati presupposto di cui al Paragrafo 8.2.2. è da considerarsi **Medio-Alta**. Inoltre, l'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione non solo delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal Decreto, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale. Ciò determina, in linea di massima, un **livello di gravità Medio-Alto**.

Stima Rischio: 9 Medio-Alto (gravità Medio-Alta 3 * probabilità Medio-Alta 3).

Magic stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come **non accettabile**, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio codice etico. Specifici controlli sono quindi attuati per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

8.5 Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- (i) Leggi e normative vigenti;
- (ii) Principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- (iii) Codice etico di Magic.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali, anche a livello di *corporate*, presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla attività di gestione degli acquisti di beni e servizi.

La **gestione degli acquisti di beni e servizi** potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al **delitto di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Società si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di Stati terzi privi del permesso di soggiorno o irregolari.

L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione della configurazione dei **reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

Nella **gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)** la Società deve introdurre nei contratti clausole che specifichino:

- (i) che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al Decreto, nonché di attenersi ai principi del codice etico adottato dalla Società;
- (ii) che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra richiamati, avendo dotato – ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- (iii) che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro e, in

- caso di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione Europea, dotato di regolare permesso di soggiorno, nel pieno rispetto della normativa;
- (iv) che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per gli ulteriori principi di comportamento relativi alla Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze), si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A *“Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione fra privati; reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla attività di selezione e gestione del personale e sistema di incentivazione.

L'**attività di selezione del personale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** nel caso in cui, ad esempio, la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione al **reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** nel caso in cui, ad esempio, la Società corrispondesse ai propri lavoratori una retribuzione non adeguata o sproporzionata per difetto, rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre a quanto previsto alla Parte Speciale A *“Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione fra privati; reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di*

erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” del presente Modello, **è fatto obbligato** di:

- (i) Garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- (ii) Verificare che i candidati cittadini di Paesi terzi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale o elettronica);
- (iii) Monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di Stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi, prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;
- (iv) Stipulare contratti di collaborazione alle normali condizioni di mercato;
- (v) Rispettare le condizioni del CCNL di riferimento in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie nonché retribuzione minima.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- (i) Assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- (ii) Corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- (iii) Violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- (iv) Sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

8.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*duodecies* e dell'art. 25-*quinquies* (come precedentemente specificato) del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza deve, tassativamente, ricevere flusso informativo in merito:

- (i) Notifiche di atti, richiesta di informazioni, o di esibizione di documentazione, perquisizioni o sequestri disposti dalla polizia giudiziaria o dall'autorità giudiziaria;
- (ii) Alle visite ispettive da parte di enti, o agenzie governative, proposte a tutela del lavoro o della sicurezza sul lavoro;
- (iii) Alle visite ispettive da parte dei funzionari della pubblica amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- (iv) Alle eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

8.7 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale F, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, Parte Generale, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

9. PARTE SPECIALE G. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

9.1 Funzione della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale G ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis 1 del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale G ha lo scopo di definire:

- (i) i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- (ii) i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

9.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza di esposizione, di seguito sono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-bis 1 del Decreto.

9.2.1. Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio, previsto dall'art. 513 c.p. e che punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza, previsto dall'art. 513-bis c.p. e che punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali, previsto dall'art. 514 c.p. e che punisce chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'art. 515 c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto

al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, previsto dall'art. 516 c.p. e che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, previsto dall'art. 517 c.p. e che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, previsto dall'art. 517-ter c.p. e che, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, previsto dall'art. 517-quater c.p. e che punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

9.3 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento al delitto contro l'industria ed il commercio sono riconducibili a:

- (i) Gestione dell'attività aziendale;
- (ii) Gestione delle attività commerciali.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

9.4 Analisi e stima

La probabilità di commissione dei reati valutati nella presente Parte Speciale G è da considerarsi **Bassa**. Inoltre, l'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione non solo delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal Decreto, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale. Ciò determina, in linea di massima, un **livello di gravità Medio-Alto**.

Stima Rischio: 3 Basso (gravità Medio-Alta 3 * probabilità Bassa 1).

Magic stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come **non accettabile**, in conformità ai principi fondamentali riportati nel proprio codice etico. Specifici controlli sono quindi attuati per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

9.5 Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- (i) Leggi e normative vigenti;
- (ii) Principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- (iii) Codice etico di Magic.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali, anche a livello di *corporate*, presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-bis 1 del Decreto innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

- (i) Gestione dell'attività aziendale;
- (ii) Gestione delle attività commerciali.

La **gestione dell'attività aziendale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **illecita concorrenza con minaccia o violenza** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Società, nel corso delle dinamiche aziendali ponga in essere condotte di minaccia, o violenza, nei confronti di un soggetto – apicale o subordinato - di una società concorrente.

La **gestione delle attività commerciali** potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **turbata libertà dell'industriale o del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale di Magic adoperi violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti, per impedire o turbare l'esercizio dell'attività da parte di società concorrente.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella **gestione delle predette attività** si rimanda a quanto indicato alla Parte Speciale A *“Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione fra privati; reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*.

9.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*bis* 1 (come precedentemente specificato) del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

9.7 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale G, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, Parte Generale, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

10. PARTE SPECIALE H. REATI AMBIENTALI

10.1 Funzione della Parte Speciale H

La presente Parte Speciale H ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale H ha lo scopo di definire:

- (i) i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- (ii) i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

10.2 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza di esposizione, di seguito sono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del Decreto.

10.2.1. Reati ambientali

Inquinamento ambientale, previsto dall'art. 452-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- (i) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- (ii) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale, previsto dall'art. 452-*quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti

eccezionali;

- (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente, previsti dall'art. 452-*quinquies* c.p. che punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti previsti dagli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, previsto dall'art. 452-*sexies* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti, previste dall'art. 452-*octies* c.p. che prevede l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p. La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, previsto dall'art. 727-*bis* c.p., e costituito dalla condotta di chi cagiona l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, previsto dall'art. 733-*bis* c.p., e costituito dalla condotta di chi provoca la distruzione di un *habitat* all'interno di un sito protetto ovvero lo deteriore compromettendone lo stato di conservazione.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, previsto dagli artt. 1, 2, 3-bis e 6, l. 150/1992, e costituito dalla condotta di chi, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97:

- (i) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- (ii) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- (iii) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- (iv) trasporta o fa transitare, anche per conto di terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- (v) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, comma 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- (vi) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per

la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, la norma punisce:

- (i) le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- (ii) chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, previsti dall'art. 137, commi 2, 3, 5 e 11, d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e costituiti dalla condotta di chi effettua lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- (i) in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- (ii) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
- (iii) oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5).

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, d.lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11).

Reati connessi alla gestione dei rifiuti, previsti dall'art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, d.lgs. 152/2006 e costituiti dalle seguenti condotte:

- (i) attività di raccolta⁸, trasporto⁹, recupero¹⁰, smaltimento¹¹, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
- (ii) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- (iii) effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- (iv) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b), d.lgs. 152/2006¹² (art. 256, comma 6, primo periodo).

Combustione illecita dei rifiuti, previsto dall'art. 256-bis, d.lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata o di chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

⁸ Per "raccolta" si intende «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, comma 1, lett. o), d.lgs. 152/2006).

⁹ Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9, d.lgs. 152/2006).

¹⁰ Per "recupero" si intende «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale» (art. 183, comma 1, lett. t), d.lgs. 152/2006).

¹¹ Per "smaltimento" si intende «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, comma 1, lett. z), d.lgs. 152/2006).

¹² Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee, previsto dall'art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti¹³ ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero utilizza un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1, d.lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE), 1 febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), e) e d) del regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 260, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta di chi effettua, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI -

¹³ Va sottolineato che, come si ricava dall'art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006, l'obbligo di comunicazione in esame sussiste anche a carico di chi (es. ente subentrante nella proprietà di un sito) individui contaminazioni storiche (realizzate da altri) passibili di aggravamento.

area movimentazione nel trasporto di rifiuti, previste dall'art. 260-bis comma 6, comma 7 e comma 8, d.lgs. 152/2006, e costituito dalla condotta:

- (i) di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- (ii) del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- (iii) di colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- (iv) del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsto dall'art. 279, comma 5, d.lgs. 152/2006, e che si configura nel caso in cui le emissioni¹⁴ in atmosfera prodotte dalla società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

¹⁴ Per "emissione" si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" (art. 268, lett. b), d.lgs. 152/2006). Per valore limite di emissione si intende "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria" (art. 268, lett. q), d.lgs. 152/2006).

Reati connessi alla tutela dell'ozono, previsto dall'art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549, e costituito dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Inquinamento provocato dalle navi, previsto dagli artt. 8 e 9, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" e che si configura nel caso in cui il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

10.3 Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti ambientali sono riconducibili a:

- (i) Gestione smaltimento prodotti;
- (ii) Gestione scarichi e rifiuti.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale in tema di smaltimento di rifiuti e di scarichi di acque.

10.4 Analisi e stima

La probabilità di commissione dei reati valutati nella presente Parte Speciale H è da considerarsi **Medio-Bassa**. Inoltre, l'impatto del reato in oggetto sulla Società è valutato come potenzialmente rilevante in considerazione non solo delle sanzioni economiche ed interdittive previste dal Decreto, ma anche con riferimento alla perdita di reputazione aziendale. Ciò determina, in linea di massima, un **livello di gravità Medio-Alto**.

Stima Rischio: 6 Medio-Basso (gravità Medio-Alta 3 * probabilità Medio-Bassa 2).

Magic stima il livello di rischio associato all'accadimento delle fattispecie di reato in oggetto come **non accettabile**, in conformità ai principi fondamentali riportati

nel proprio codice etico. Specifici controlli sono quindi attuati per mitigare il livello di rischio e riportarlo entro la soglia di accettabilità.

10.5 Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale.

In generale, è **fatto obbligo** di assicurare che la selezione e la gestione dei fornitori, nonché la gestione delle matrici ambientali avvengano nell'assoluto rispetto di:

- (i) Leggi e normative vigenti;
- (ii) Istruzioni operative di Magic in materia (gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera);
- (iii) Codice etico di Magic.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali, anche a livello di *corporate*, presenti e strettamente inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è **fatto divieto** di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla attività di gestione smaltimento dei prodotti.

La **gestione dello smaltimento dei prodotti** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di **reati ambientali**, nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un risparmio economico sui costi di trasporto e smaltimento rifiuti, stipuli contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge.

La gestione dello smaltimento dei prodotti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla **scorretta gestione della classificazione dei rifiuti**, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società, anche in accordo con vettori, smaltitori o intermediari, in maniera continuativa classifichi/conferisca i rifiuti in maniera non corretta al fine di ottenere un risparmio economico.

La **violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento** potrebbe presentare profili di rischio in relazione nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società sfiori i limiti previsti dalla legge al fine di ottenere un risparmio economico.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo **è fatto obbligo** di:

- (i) Attribuire specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività ad impatto ambientale;
- (ii) Disciplinare le responsabilità nell'ambito dello smaltimento dei prodotti tramite apposito contratto con eventuale operatore/fornitore preposto all'attività;
- (iii) Stipulare contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dotati delle apposite autorizzazioni e selezionati nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione *"Gestione degli acquisti di beni e servizi"* della Parte Speciale A *"Reati contro la pubblica amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione fra privati; reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; indebita percezione di erogazioni; truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"*;
- (iv) Identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;

- (v) Accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- (vi) Controllare periodicamente il rispetto dei valori limiti di effluenti gassosi in atmosfera;
- (vii) Provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari).

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- (i) Conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- (ii) Utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati con riferimento alla attività di gestione scarichi e rifiuti.

La violazione della normativa in materia ambientale in materia di scarichi idrici e rifiuti potrebbe comportare l'applicazione delle relative norme penali previste dal codice dell'ambiente, con consequenziale applicazione del Decreto ove tali condotte fossero commesse, da soggetti apicali o dipendenti di Magic, nell'interesse o a vantaggio della Società al fine, ad esempio, di ottenere una riduzione dei costi di smaltimento.

10.6 Aree di rischio

I destinatari di questa parte speciale sono tutti gli operatori aziendali. Ai rapporti con le autorità è delegato il datore di lavoro, fatta salva la facoltà di una delega specifica.

Per questa tipologia di reati le aree di rischio vanno precipuamente individuate nelle cause soggettive di mancata osservanza della normativa applicabile e delle regole comportamentali diffuse dalla Società.

Si distinguono:

- (i) aree di rischio diretto, ove la fattispecie di reato inizia con un operatore aziendale;
- (ii) aree di rischio indiretto, ove la fattispecie di reato si può attivare con un operatore esterno e può coinvolgere un operatore aziendale.

10.6.1. Aree di rischio diretto

(A) Datore di lavoro:

- Valutazione della normativa applicabile;
- Definizione delle risorse necessarie;
- Lettere di incarico;
- Flusso finanziario in attuazione della delega di spesa;
- Presentazione di istanze autorizzative;
- Comunicazione dei dati ambientali;
- Comunicazioni di variazione processi;
- Organizzazione dei processi;
- Scelta e miglioramento di impianti e macchinari;
- Controllo delle azioni delegate;
- Impedimento di atti pregiudizievoli di cui è a conoscenza e segnalazione delle criticità all'amministratore unico (in caso di delega) e all'OdV.

(B) Impiegati ed operai:

- Applicazione delle procedure specifiche;
- Impedimento o segnalazione di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza;
- Collaborazione nella valutazione degli aspetti ambientali per quanto di competenza;
- Attuazione degli obiettivi di tutela dell'ambiente secondo le indicazioni provenienti dal datore di lavoro.

10.6.2. Aree di rischio indiretto

Per queste aree di rischio, la fattispecie di reato si può attivare con un operatore esterno, che poi può coinvolgere un operatore aziendale.

Si individuano le seguenti specifiche attività sensibili:

(A) Fornitori di beni e servizi:

- Applicazione delle procedure specifiche per il rispetto dei requisiti ambientali delle forniture e dei servizi;
- Segnalazione di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza.

(B) Appaltatori:

- Applicazione delle procedure specifiche per il rispetto dei requisiti ambientali delle forniture e dei servizi;
- Segnalazione di atti pregiudizievoli di cui sono a conoscenza

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo è **fatto obbligo** di:

- (i) Raccolta e aggiornamento della normativa ambientale applicabile, di carattere generale o derivante da autorizzazione specifica, con indicazione degli adempimenti e dei monitoraggi, valutazione di conformità di impianti, macchinari, impianti ecologici;
- (ii) Definizione dei processi e delle specifiche attività in cui si possono realizzare precursori dei reati presupposto;
- (iii) Definizione delle procedure e interventi di manutenzione dei luoghi di lavoro, degli impianti e dei macchinari necessari per garantire la prevenzione dei reati ambientali;
- (iv) Definizione dei requisiti quantitativi e comportamentali che devono essere rispettati dai fornitori aventi impatto diretto sulle matrici ambientali;
- (v) Definizioni delle clausole generali da inserire nei contratti di fornitura di beni e servizi per garantire il rispetto della normativa ambientale da parte dei fornitori e appaltatori;

- (vi) Stesura attuazione dei programmi di informazione, formazione e addestramento aventi per obiettivo l'aumento di consapevolezza e competenza delle risorse umane in materia ambientale;
- (vii) Comunicazione agli interessati e applicazione delle sanzioni ambientali; mantenimento e aggiornamento degli obiettivi ambientali.

Indipendentemente dall'area di rischio diretta o indiretta, si individuano come misure generali di prevenzione evitare i seguenti comportamenti:

- (i) Manomissione o asportazione di presidi di prevenzione e protezione degli inquinamenti;
- (ii) Mancato rispetto delle procedure di tutela ambientale;
- (iii) Mancata collaborazione nella analisi degli impatti ambientali, nella stesura di procedure e istruzioni, nel controllo dei fornitori.
- (iv) Danneggiamento o sottrazione di beni funzionali alla tutela delle matrici ambientali e alla corretta pratica manutentiva degli impianti, di presidi antincendio, della cartellonistica e segnaletica, di allarmi e sicurezze,
- (v) Miscelazione di rifiuti, versamento di reflui in difformità da quanto prescritto;
- (vi) Utilizzo improprio di fiamme libere.

10.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies (come precedentemente specificato) del Decreto, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza deve, tassativamente, ricevere flusso informativo in merito:

- (i) Notifiche di atti, richiesta di informazioni, o di esibizione di documentazione, perquisizioni o sequestri disposti dalla polizia giudiziaria o dall'autorità giudiziaria;
- (ii) Alle visite ispettive da parte di enti, o agenzie governative, proposte a tutela dell'ambiente;
- (iii) Alle visite ispettive da parte dei funzionari della pubblica amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti in materia ambientale;
- (iv) Alle modifiche impiantistiche aventi un impatto ambientale;
- (v) Agli eventuali superamenti di limiti soglia di sostanze, agenti chimici o polveri il cui monitoraggio è prescritto;
- (vi) Alle eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

10.8 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale H, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello, Parte Generale, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.